



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 61 dd. 27.04.2022

OGGETTO: Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 del Comune di San Lorenzo Dorsino.

L’anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 16:36 in videoconferenza, con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

| | | |
|----------------|-------------|----------------------|
| RIGOTTI ILARIA | Sindaco | presente |
| LIBERA MARCO | Vicesindaco | presente |
| BISSA VERONICA | Assessore | presente |
| CORNELLA ANNA | Assessore | assente giustificato |
| MARGONARI RUDI | Assessore | assente giustificato |

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ilaria Rigotti invita la Giunta a deliberare in merito all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che in data 28.11.2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’art. 6 della convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116 – ed in attuazione degli artt. 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110 con la quale sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

Rilevato che l’obiettivo del legislatore era quello di contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione mediante l’adozione di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull’organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutti gli enti pubblici;

Considerato che la legge 190/2012 prevede in particolare:

- l’individuazione di un’Autorità Nazionale Anticorruzione (prima CIVIT ora ANAC), ai sensi del comma 1 dell’art. 1 della L. 190/2012;
- l’approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di un Piano nazionale anticorruzione (PNA), ai sensi della lett. b) del comma 2 dell’art. 1 della L. 190/2012;
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale, in sigla RPCT, ai sensi del comma 7, art. 1 L. 190/2012; negli enti locali, il RPCT è di norma individuato nel Segretario comunale o nel Dirigente apicale;
- l’adozione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione;
- l’approvazione – negli enti locali – da parte della Giunta comunale di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno, termine che per il PTPCT 2021-2023, in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 tutt’ora in corso, ANAC ha differito al 31/03/2021 (comunicato del Presidente dell’Autorità del 02/12/2020);

Visto l’art. 1, commi 7 e 8 della legge 190/2012 e s.m.;

Visto, altresì, l’art. 34 bis, comma 4 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, così come inserito nella legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differiva il termine per l’adozione del piano triennale di prevenzione alla corruzione al 31 marzo 2013;

Considerato che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 190/2012, dovevano essere definiti, attraverso delle intese in sede di conferenza unificata, gli adempimenti volti a garantire piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge 190/2012 con particolare riguardo anche alla definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte degli enti locali;

Dato atto che, nel frattempo, si erano verificate importanti novità tali da richiedere una rivasitazione parziale delle indicazioni iniziali afferenti la predisposizione dei piani triennali; in particolare sono stati emanati:

- il D.Lgs. 33/2013 riguardante il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. 39/2013 riguardante l'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori e dei prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
- la L.R. 02.05.2013, n. 3 in tema di trasparenza ed integrità;
- l'Intesa dd. 24.07.2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali;
- la deliberazione della Commissione indipendente per la valutazione dell'integrità e della trasparenza nella pubblica amministrazione (CIVIT) n. 72 dd. 11.09.2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la L. 125/2013 che ha conferito, all'art. 5, alla CIVIT la superiore dignità di Authority e che quindi assume la nuova denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Rilevato che l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali è stata definita in data 24 luglio 2013 ed è stato previsto l'obbligo per i Comuni di adottare il Piano entro il 31 gennaio 2014;

Preso atto che in data 11 settembre 2013, la CIVIT con deliberazione n. 72 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Rilevato che detto Piano, alla luce delle linee guida dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione e delle intese sottoscritte in Conferenza Unificata Stato-Regioni, contiene:

- 1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte ed in particolare dei processi con indice di rischio elevato;
- 2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di San Lorenzo in Banale dd. 20.01.2014 prot. n. 321 con il quale è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione il Segretario comunale;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Dorsino dd. 29.01.2014 n. 2/2014 con il quale è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione il Segretario comunale;

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 del Comune di San Lorenzo in Banale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 dd. 27.01.2014;

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 del Comune di Dorsino approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 dd. 21.01.2014;

Dato atto che detti piani sono stati elaborati nel 2014 con il tutoraggio metodologico del Consorzio dei Comuni Trentini con metodologia testata e condivisa da molti Comuni della Provincia di Trento alla luce delle loro specificità;

Dato altresì atto che detti Piani sono stati pubblicati sui siti web istituzionali e trasmessi al Dipartimento della Funzione pubblica secondo le indicazioni del Dipartimento medesimo;

Atteso che con legge regionale 24 giugno 2014, n. 3, pubblicata sul Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 01/07/2014, è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2015 il Comune di San Lorenzo Dorsino mediante la fusione dei Comuni di Dorsino e San Lorenzo in Banale;

Visto il decreto del Commissario straordinario del Comune di San Lorenzo Dorsino dd. 29.01.2015 prot. n. 737 con il quale è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione il Segretario comunale;

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 del Comune di San Lorenzo Dorsino approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 18 dd. 29.01.2015;

Vista la determinazione ANAC n. 12 dd. 28.10.2015 di aggiornamento 2015 al PNA;

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 del Comune di San Lorenzo Dorsino approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 dd. 27.01.2016;

Vista la delibera ANAC n. 831 dd. 03.08.2016 di approvazione del PNA 2016;

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 del Comune di San Lorenzo Dorsino approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 dd. 31.01.2017;

Vista la delibera ANAC n. 1208 dd. 22.11.2017 di aggiornamento 2017 al PNA;

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2021 del Comune di San Lorenzo Dorsino approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 dd. 29.01.2018;

Vista la delibera ANAC n. 1074 dd. 21.11.2018 di aggiornamento 2018 al PNA ed in particolare il paragrafo 4. *“Le nuove proposte di semplificazione”* al punto *“Semplificazioni per l'adozione annuale al PTPC”* dove prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate: in tali casi l'organo di indirizzo può adottare un provvedimento con cui conferma il PTPC già adottato;

Vista la nota del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 21.12.2018 avente ad oggetto *“Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. Novità di interesse”* pervenuta in data 27.12.2018 sub prot. n. 7426;

Visto l'avviso pubblico dd. 21.12.2018 prot. n. 7405 con il quale, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati all'emissione del nuovo piano triennale, veniva data notizia agli stakeholder della possibilità di proporre proposte e suggerimenti ed atteso che entro il termine ivi indicato non è giunta alcuna proposta;

Richiamata la L. 124/2015, il D.Lgs. 97/2016 ed il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Richiamata la L.R. 10/2014 così come modificata dalla L.R. 16/2016;

Dato atto che, in considerazione dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative nonché di modifiche organizzative rilevanti nel corso dell'ultimo anno, la Giunta comunale ha ritenuto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e s.m. ed alla delibera ANAC n. 1074 dd. 21.11.2018 di aggiornamento 2018 al PNA ed in particolare al paragrafo 4. *“Le nuove proposte di semplificazione”* punto *“Semplificazioni per l'adozione annuale al PTPC”* dove prevede che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione

delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei caso in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate, di adottare l'aggiornamento 2019 al PTPCT confermando il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 dd. 29.01.2018;

Richiamata quindi la deliberazione della Giunta comunale n. 11 dd. 30.01.2019 avente ad oggetto: "Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Conferma del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020 per l'anno 2019." con la quale si è disposto di confermare, con riferimento all'anno 2019, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 del Comune di San Lorenzo Dorsino adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 dd. 29.01.2018;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e considerato che tale documento, oltre a riepilogare in maniera unitaria tutte le principali questioni affrontate negli anni precedenti, introduce delle novità sostanziali, in particolare per quanto riguarda la metodologia per la gestione dei rischi corruttivi;

Considerato che questa novità implica la rivisitazione della parte descrittiva del documento e soprattutto della parte relativa all'individuazione, valutazione e trattamento dei possibili fenomeni corruttivi e dato atto che tali azioni sono da compiere a seguito di un'approfondita analisi secondo la nuova metodologia, partendo dalla base dei dati di cui si è già in possesso ed operando un'analisi congiunta, oltre ad un auspicabile confronto tra Enti con caratteristiche simili, come anche indicato da ANAC;

Rilevato che nella Parte II del PNA 2019 al paragrafo 5 è previsto che: *"(...) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPCT con modalità semplificate (cfr. parte speciale Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV "Piccoli Comuni", § 4. "Le nuove proposte di semplificazione"). In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. In ogni caso, il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella quale è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano."*;

Visto il monitoraggio dd. 27.11.2019 prot. n. 7158, visto l'avviso pubblico di consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di San Lorenzo Dorsino dd. 10.12.2019 prot. n. 7478 e dato atto che non è pervenuto alcun contributo;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 05.12.2019, pervenuta in pari data sub prot. n. 7366;

Richiamato l'art. 1, comma 8 della L. 06.11.2012 n. 190 e dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 di data 23.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione all'interno del quale sono stabiliti anche gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione ai fini della predisposizione del PTPCT del Comune per il periodo 2021-2023;

Ritenuto, al fine di poter effettuare una mappatura dei processi adeguata in considerazione della nuova metodologia introdotta con il PNA 2019 per la quale lo stesso PNA prevede un adeguamento entro un congruo periodo di tempo (par. 2: *“Qualora le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nell'allegato può essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023”*), considerata l'imminente tornata generale di elezioni comunali prevista per il 3 maggio p.v., nonché ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e s.m., alla delibera ANAC n. 1074 dd. 21.11.2018 di aggiornamento 2018 al PNA ed in particolare al paragrafo 4. *“Le nuove proposte di semplificazione”* punto *“Semplificazioni per l'adozione annuale al PTPC”* ed alla delibera ANAC n. 1064 dd. 13.11.2019 di approvazione del PNA 2019 ed in particolare al paragrafo 5 *“Adozione annuale del PTPCT”*, di adottare l'aggiornamento 2020 al PTPCT confermando il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 dd. 29.01.2018 nonché di dare inizio ad un lavoro progressivo e graduale, convogliando i relativi risultati nel PTPCT 2021-2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 10 dd. 27.01.2020 avente ad oggetto: *“Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*. Conferma del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020 per l'anno 2020.”;

Visto il monitoraggio dd. 23.11.2020 prot. n. 7352 e visto l'avviso pubblico di consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di San Lorenzo Dorsino dd. 09.11.2020 prot. n. 6982 e dato atto che non è pervenuto alcun contributo;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 31 dd. 30.03.2021 avente ad oggetto: *“Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*. Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 del Comune di San Lorenzo Dorsino.”;

Visto il monitoraggio dd. 26.11.2021 prot. n. 8312 e visto l'avviso pubblico di consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di San Lorenzo Dorsino dd. 12.11.2021 prot. n. 7962 e dato atto che non è pervenuto alcun contributo;

Visto il percorso di costruzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuato dal RPCT insieme all'Amministrazione comunale ed ai Responsabili dei Servizi nei mesi da gennaio (nota dd. 10.01.2022 prot. n. 155) ad aprile 2022;

Rilevato che la normativa in materia di pianificazione delle misure anticorruzione e per la trasparenza e, conseguentemente, il processo interno di definizione ed approvazione del presente Piano, hanno formato oggetto di consistenti modifiche normative a livello nazionale, ancora in corso di definizione, e dato atto che tali interventi normativi hanno comportato una complessiva revisione della materia nonché, per l'anno 2022, come di seguito descritto, un posticipo al 30 aprile dei termini di approvazione della pianificazione stessa;

Dato atto che secondo l'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ogni pubblica amministrazione dovrà adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), in forma semplificata per enti con meno di 50 dipendenti;

Richiamato altresì l'art. 4 della L.R. 20.12.2021, n. 7 Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022, rubricato " Piano integrato di attività e organizzazione", il quale ha previsto che: *"La Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, applicano gradualmente le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto stesso. Per l'anno 2022, salvo differimento del termine, sono obbligatorie la compilazione delle parti del Piano integrato di attività e organizzazione relative alle lettere a) e d) dell'articolo 6, comma 2, compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi, e la definizione delle relative modalità di monitoraggio. Rimane salva la facoltà di integrare il Piano con gli altri contenuti previsti dall'articolo 6, comma 2."*

Considerato che il predetto D.L. 09.06.2021, n. 80 prevedeva all'art. 6, comma 5 l'approvazione entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 28.08.1997, n. 281, con cui si sarebbero dovuti individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello in esame;

Rilevato che, entro il medesimo termine, l'art. 6, comma 6 prevedeva altresì l'adozione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 28.08.1997, n. 281, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1;

Preso atto che nei termini indicati ai commi 5 e 6 del D.L. 09.06.2021, n. 80 non sono stati assunti i provvedimenti ivi citati;

Visto il D.L. 30.12.2021, n. 228 ed in particolare l'art. 3, comma 12, lett. a);

Vista la delibera ANAC n. 1 dd. 12.01.2022 avente ad oggetto: "Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022" ed il relativo Comunicato del Presidente;

Vista la circolare n. 1/EL/2022 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali dd. 18.01.2022;

Visti gli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 approvati dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 02.02.2022 ed atteso che gli stessi già in premessa prevedono che *"posto che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. PIAO convertito, "gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, (sono disciplinati - n.d.r.) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione" ... "si intendono fornire alle amministrazioni tutte quelle indicazioni che già da oggi si possono ritenere confermate, perché basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019-2021, fermo restando che successive eventuali indicazioni di integrazione e adeguamento verranno rese se necessario a seguito dell'adozione delle norme in corso di approvazione"*;

Visto il Parere del Consiglio di Stato – sez. consultiva per gli atti normativi 02.03.2022, n. 506;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 11.03.2022, pervenuta in pari data sub prot. n. 1625;

Vista la circolare n. 4/EL/2022 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali dd. 06.04.2022;

Visti gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione contenuti nel DUP 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 15.03.2022 e vista la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A) e ritenuta la stessa strumento idoneo ad individuare le misure che possa contrapporsi a possibili comportamenti non integri e quindi ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012, di provvedere alla sua approvazione;

Atteso che la proposta di Piano – conformemente agli indirizzi – prevede la graduale realizzazione del nuovo approccio qualitativo del rischio, che si articola nella revisione della mappatura dei processi, nella valutazione del rischio (mediante la sua identificazione, analisi e ponderazione), nel trattamento del rischio (mediante l'individuazione e programmazione delle misure di prevenzione) e che il predetto metodo dovrà essere realizzato con iniziale applicazione del suddetto metodo ai processi maggiormente esposti a rischio di comportamenti non imparziali e successiva progressiva mappatura delle ulteriori attività;

Dato atto che, con il PNA 2019 (ultimo Piano approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1064 dd. 13.11.2019), l'Autorità, da un lato, ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo le indicazioni date nei precedenti Piani - precisando peraltro che restano valide le Parti Speciali dei precedenti Piani, quando espressamente richiamate - e, dall'altro, ha delineato nell'Allegato 1 al PNA 2019 un nuovo "sistema di gestione del rischio corruttivo", prevedendo che il medesimo dovrà trovare applicazione in modo graduale;

Preso atto che, in concreto, con l'Allegato 1) ANAC propone un approccio di tipo "qualitativo" di ponderazione del rischio, che si concentri sugli elementi intrinseci dell'azione amministrativa e garantisca la massima trasparenza, in luogo di un approccio quantitativo, rivolto alle conseguenze/impatto dei comportamenti non imparziali, finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni;

Ritenuta opportuna una realizzazione graduale del nuovo metodo di gestione del rischio, che il Responsabile per la prevenzione corruzione e trasparenza svilupperà ulteriormente con l'apporto collaborativo dei Responsabili dei Servizi e dato atto che l'intero Piano sarà oggetto di costante revisione al fine poi del suo aggiornamento;

Considerato pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che tale Piano costituisce una graduale attuazione del PNA 2019 che verrà implementato nel tempo anche in relazione ai riferimenti eventualmente più aggiornati anche in tema di trasparenza e sarà suscettibile, se del caso, di integrazioni, modifiche ed aggiornamenti secondo le tempistiche previste dalla legge e dal Piano stesso;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine del rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 dal Responsabile del Servizio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile;

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 ed il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di adottare, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 del Comune di San Lorenzo Dorsino, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di pubblicare il Piano di cui al punto 1. sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione;
3. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2.



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

=====

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Ilaria Rigotti* -

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -



Allegato A alla deliberazione
della Giunta comunale
n. 61 dd. 27.04.2022

Comune di San Lorenzo Dorsino

Provincia Autonoma di Trento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2022-2024)

in applicazione della Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.

Elenco cronologico delle delibere di approvazione:

- **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)**
approvato con deliberazione della Giunta comunale del Comune di San Lorenzo in Banale n. 8 dd. 27.01.2014
approvato con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Dorsino n. 4 dd. 21.01.2014
- **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)**
approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 18 dd. 29.01.2015
- **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2016-2018)**
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 dd. 27.01.2016
- **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2017-2019)**
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 dd. 31.01.2017
- **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2018-2020)**
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 dd. 29.01.2018
- **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2019-2021)**
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 11 dd. 30.01.2019
- **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2020-2022)**
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 dd. 27.01.2020
- **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021-2023)**
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 31 dd. 30.03.2021

PREMESSA

Le disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella P.A. prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali.

I temi della trasparenza e della integrità dei comportamenti nella Pubblica Amministrazione appaiono sempre più urgenti, anche in relazione alle richieste della comunità internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ecc.).

In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea Generale il 31.10.2003, ratificata dallo Stato italiano con la legge 03.08.2009, n. 116, la legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" ha disposto che tutte le Pubbliche Amministrazioni si dotino di Piani di prevenzione della corruzione, strumenti atti a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti.

Tale intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, e costituisce segnale forte di attenzione del Legislatore ai temi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Con riferimento alla specificità dell'Ordinamento degli enti nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, la Legge 190/2012 ha previsto, all'art. 1, comma 60, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, venissero raggiunte intese in sede di Conferenza unificata (Stato–Regioni, Città e Autonomie Locali) in merito agli specifici adempimenti degli enti locali, con l'indicazione dei relativi termini, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni dalla stessa legge previste.

In particolare, le previste intese avevano ad oggetto:

- a) la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2014-2016;
- b) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento in linea con i principi sanciti dal DPR 16.04.2013, n. 62.

Al comma 61 dell'art. 1 la Legge 190/2012 ha previsto inoltre che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata (Stato–Regioni, Città e Autonomie Locali), fossero definiti gli adempimenti, attuativi delle disposizioni dei successivi decreti emanati sulla base della stessa, da parte della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

La Conferenza Unificata (Stato–Regioni, Città e Autonomie Locali) nella seduta del 24.07.2013 ha raggiunto l'intesa per l'attuazione – da parte delle Regioni e degli enti locali – della L. 06.11.2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi (D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 e D.P.R. 16.04.2013, n. 62), secondo quanto previsto dai citati commi 60 e 61 dell'art. 1 della L. 06.11.2012 n. 190 ed ha fissato al 31 gennaio 2014 il termine ultimo entro il quale le Amministrazioni avrebbero dovuto adottare il primo Piano Anticorruzione.

Con l'Intesa è stato costituito altresì un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, per stabilire i criteri sulla base dei quali individuare gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, quale punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, avviato ad ottobre 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

Sul punto si è specificamente espressa la Regione Trentino-Alto Adige con circolare n. 3/EL del 14 agosto 2014, recante prescrizioni in ordine all'adeguamento del regolamento organico dei Comuni ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti (Regolamento che quindi è stato adeguato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 51 dd. 18.03.2015), tenendo conto, peraltro, di quanto già stabilito dalle leggi regionali in materia (art. 1, comma 1, lettere p), q), r), s) e t) della L.R. 25.05.2012 n. 2, confluito nell'art. 108 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige), che dettano principi e criteri ai quali i regolamenti organici comunali debbono attenersi. L'adeguamento del regolamento organico costituisce un adempimento doveroso per ciascuna amministrazione ai sensi della lettera b) del comma 60 dell'art. 1 della L. 06.11.2012 n. 190.

Nel 2013 è stato inoltre adottato il D.Lgs. n. 33 con il quale sono stati riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre nel 2013, come costola della Legge Anticorruzione, il D.Lgs. n. 39, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), negli enti pubblici come negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

In merito alla tematica della Trasparenza si registra la L.R. 29 ottobre 2014, n.10, recante *"Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale"*.

Con la L.R. 29.10.2014, n. 10 è stato operato l'adeguamento della legislazione regionale applicabile ai Comuni della Provincia di Trento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla L. 06.11.2012 n. 190 e al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; in relazione a ciò la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige ha emanato una apposita circolare esplicativa (circolare n. 4/EL/2014 di data 19.11.2014).

Sulla materia si è nuovamente espresso il legislatore nazionale con l'adozione del D.Lgs. 97/2016, sulla base della delega espressa dalla Legge di riforma della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia) n. 124/2015, mediante il quale sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e quindi alla materia relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; in particolare viene ad assumere particolare rilevanza, oltre al già esistente diritto di accesso civico c.d. "semplice", il nuovo diritto di accesso civico c.d. "generalizzato" (FOIA – "Freedom of information act"). Il legislatore regionale, con la L.R. 15.12.2016, n. 16 di modifica della precedente L.R. 29.10.2014, n. 10, ha recepito a livello locale le novità introdotte dal D.Lgs. 25.05.2016 n. 97. Il Capo primo di tale legge riguarda le "Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di trasparenza" e dispone alcune modifiche alla legge regionale n. 10/2014 ("Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale"). Anche in questo caso la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige ha fornito, attraverso una circolare esplicativa di data 09.01.2017 le opportune istruzioni operative,

precisando in particolare che gli enti ad ordinamento regionale dovranno adeguarsi alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. 15.12.2016 n. 16.

In materia di obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 ANAC, con deliberazione n. 214 del 26 marzo 2019, ha avuto modo di precisare la questione dell'applicabilità alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano della disciplina sulla trasparenza; in detta delibera è stato ribadito che l'art. 49 del citato decreto non comporta una deroga al contenuto degli obblighi previsti dal medesimo decreto e che non residuano margini per disciplinare la materia a livello regionale al di sotto dei livelli minimi fissati dalla normativa statale in quanto trattasi di "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione.

Questo gran fermento normativo riflette l'allarme sociale legato alla gravità e diffusione dei fenomeni "lato sensu" corruttivi nella P.A. e l'opinione pubblica chiede a gran voce di compiere rapidi e decisi passi verso il rinnovamento della Pubblica Amministrazione, passi che l'Amministrazione vuole percorrere con serietà e pragmatismo, rifiutando di aderire a una logica meramente adempimentale.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064). Con il nuovo PNA 2019 -2021 l'Autorità ha ritenuto di rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali dei precedenti PNA. È emersa infatti la necessità di adeguare gli indirizzi contenuti nei precedenti PNA alle novità legislative intervenute tenendo altresì conto degli orientamenti maturati in sede consultiva e di vigilanza che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni fornite nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti adottati prima del PNA 2019.

Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012).

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT) 2022-2024, preso atto del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, dell'Aggiornamento 2015 (determinazione n. 12 dd. 28.10.2015), del Piano nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 dd. 03.08.2016), dell'Aggiornamento 2017 (determinazione n. 1208 dd. 22.11.2017), dell'Aggiornamento 2018 (delibera n. 1074 dd. 21.11.2018) e del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (delibera n. 1064 dd. 13.11.2019), si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani adottati dall'Amministrazione (e, nel 2014, precedentemente alla fusione avvenuta con decorrenza 01.01.2015, dalle Amministrazioni dei Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino). Esso deve considerarsi un aggiornamento, pur se in chiave aggiornata e rivisitata, dei precedenti PTPCT e tiene in considerazione gli atti adottati pur essendo integrato in base alle indicazioni di cui al PNA 2019 sulla mappatura dei processi secondo l'allegato 1 al PNA 2019.

L'obiettivo dell'aggiornamento del Piano TPCT 2022-2024 è quello di prevenire il "rischio corruzione" nell'attività amministrativa del Comune con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, individuando delle "misure" per neutralizzare i rischi nei processi decisionali, promuovendo una cultura della "legalità" e dell'"integrità" in attuazione della Legge n. 190/2012 e dei connessi decreti attuativi (D.Lgs. 33/2013 e 39/2013).

Con il PNA 2019, l'Autorità ha ritenuto di sviluppare e aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo; in particolare le nuove indicazioni metodologiche sono confluite nell'Allegato 1 al PNA 2019, che costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

In particolare, il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 prevede un nuovo approccio di tipo qualitativo per la gestione dei rischi corruttivi, fornendo nuovi indicatori per la costruzione delle aree a rischio e per la conseguente predisposizione delle relative misure di prevenzione della corruzione a cui ci si deve attenere per la redazione del presente piano triennale comunale.

La metodologia adottata è la seguente:

- 1) l'analisi del contesto interno ed esterno, con la mappatura dei processi maggiormente esposti addivenendo gradatamente alla mappatura di tutti i processi;
- 2) l'analisi e valutazione del rischio (identificazione degli eventi rischiosi, analisi e ponderazione del rischio);
- 3) trattamento del rischio (individuazione e programmazione delle misure).

Infine, si precisa che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (legge 190/2012, art. 14). Tale previsione è confermata dall'art. 44 della legge 190/2012 che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

Uno dei punti di maggior criticità segnalati dell'Autorità è quello rappresentato dello scarso coinvolgimento, nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, dell'organo di indirizzo politico, che deve assumere un ruolo proattivo; nel caso del Comune, caratterizzato dalla presenza di due organi di indirizzo, uno generale (il Consiglio comunale) e uno esecutivo (la Giunta comunale), si è operato in questo modo:

- a livello della programmazione generale, sono stati previsti, nel Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 (approvato dal Consiglio comunale), obiettivi strategici per il contrasto della corruzione.
- a livello di programmazione operativa, nell'atto di indirizzo (approvato dalla Giunta Comunale) sono previste a carico dei Responsabili dei Servizi attività di monitoraggio e controllo delle misure previste dal PTPCT.

Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, come sopra descritto.

1. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) unisce a sé l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: ad esso sono riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) riveste un ruolo centrale nell'ambito della normativa e dell'organizzazione amministrativa di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza. La legge 190/2012 prevede che ogni amministrazione pubblica nomini un Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in possesso di particolari requisiti. Nei Comuni il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione ed è nominato dal Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo dell'ente.

Il RPCT, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza, in particolare, provvede:

- alla predisposizione (e alla proposta all'organo di indirizzo politico per l'approvazione: per gli enti locali, "il piano è approvato dalla giunta" - art. 41, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 97/2016) unitamente ai Responsabili dei Servizi del PTPCT entro i termini stabiliti;
- a proporre la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla verifica, con il responsabile del servizio competente, dell'attuabilità della rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio corruzione, qualora possibile in base all'organigramma della struttura ed alle dimensioni dell'ente;
- ad individuare unitamente ai Responsabili dei Servizi il personale da inserire nei programmi di formazione e definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti dell'ente che operano nei settori più a rischio;
- a redigere una relazione sui risultati della propria attività e trasmetterla entro il 15 dicembre di ogni anno (o termine diversamente stabilito dall'autorità) all'organo di indirizzo politico dell'ente e all'ANAC pubblicandola sul sito istituzionale;
- alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità.

Le misure di prevenzione della corruzione coinvolgono il contesto organizzativo, in quanto con esse vengono adottati interventi che incidono sull'amministrazione nel suo complesso, ovvero singoli settori, ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione.

Per tali ragioni il RPCT deve assicurare il pieno coinvolgimento e la massima partecipazione attiva, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione, dell'intera struttura, favorendo la responsabilizzazione degli uffici, al fine di garantire una migliore qualità del PTPCT, evitando che le stesse misure si trasformino in un mero adempimento. A tal fine, una fondamentale azione da parte del RPCT, oltre al coinvolgimento attivo di tutta la struttura organizzativa, è l'investimento in attività di formazione in materia di anticorruzione, così come meglio specificato.

Con decreto n. 1 dd. 20.01.2014 prot. n. 321 il Sindaco ha provveduto a nominare il Segretario Comunale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione (nomina confermata poi, a seguito della fusione dei Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino nel Comune di San Lorenzo Dorsino a decorrere dal 1° gennaio 2015, dal Commissario straordinario con provvedimento dd. 29.01.2015 prot. n. 737). Con deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta n. 15 dd. 21.01.2015 a tale nomina è andata ad aggiungersi la nomina di Responsabile per la Trasparenza, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 come modificato dall'art. 41, lett. f) del D.Lgs.97/2016.

Ai sensi della delibera 831 del 03.08.2016 di ANAC si segnala che il ruolo di RASA (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa) del Comune è stato assegnato con deliberazione della Giunta comunale n. 131 dd. 23.12.2013 al Responsabile del Servizio Tecnico geom. Valentino Dalfovo, RUP per tutti i lavori pubblici del Comune di San Lorenzo Dorsino. Ai sensi del Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dd. 20.12.2017 il RPCT con nota dd. 15.01.2018 prot. n. 301 ha chiesto al RASA conferma che lo stesso si fosse attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato dd. 28.10.2013 ed il RASA ha confermato con nota dd. 16.01.2018 prot. n. 325.

Gli altri attori del sistema

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

Di seguito, si espongono i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti essenziali a garantire una piena effettività dello stesso.

L'organo di indirizzo politico deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

I Responsabili dei Servizi devono:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della collaborazione dei Responsabili dei Servizi Tecnico, Finanziario e tributi e Demografico ed attività economiche, che coadiuvano il RPCT nella predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'organizzazione, con i relativi compiti e responsabilità.

2. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

Ogni Amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo, sia in ragione delle specificità ordinamentali e dimensionali, che per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca. Ne consegue che, per l'elaborazione del PTPCT, si deve tenere conto dei fattori di contesto esterno.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale il Comune di San Lorenzo Dorsino è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia di Trento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui l'Amministrazione è sottoposta consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. In ogni caso, il sistema deve tendere a una effettiva riduzione del rischio di corruzione. Pertanto il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ovvero calibrato sulle peculiarità del contesto esterno ed interno di riferimento, al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione. Il territorio Trentino è stato per anni notoriamente caratterizzato dall'assenza di fenomeni evidenti di criminalità organizzata. Nel Comune di San Lorenzo Dorsino si rileva l'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1492 del 4 settembre 2014 (e da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 1224 del 21 agosto 2020) è stato confermato il gruppo di lavoro in materia di sicurezza - istituito con deliberazione della Giunta provinciale di data 08.08.2012, n. 1695 - il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme, e di coordinare la realizzazione di indagini statistiche concernenti l'infiltrazione criminale nel sistema economico trentino, nonché la percezione del fenomeno della corruzione da parte degli operatori economici presenti sul territorio provinciale.

La decisione dell'Amministrazione provinciale di confermare il gruppo in parola e addirittura di potenziarlo è stata dettata dalla volontà di conferirgli l'ulteriore funzione di verificare, se all'interno della struttura organizzativa provinciale avessero ad emergere situazioni di criticità e/o rischio sotto il profilo corruttivo: in sostanza, quindi, di connotarlo della natura di misura di prevenzione prevista dal Piano triennale provinciale 2014-2016.

Dal rapporto emerge che il gruppo di lavoro in materia di sicurezza coordina, fra l'altro, – avvalendosi dell'Istituto statistica della Provincia autonoma di Trento - la realizzazione di indagini statistiche concernenti l'infiltrazione criminale nel sistema economico trentino, nonché la percezione del fenomeno della corruzione da parte degli operatori economici presenti sul territorio provinciale.

L'attività di indagine statistica si svolge annualmente, per settori economici, in modo da garantire l'adeguata rappresentazione delle problematiche suindicate. Ad ottobre 2018, il gruppo di lavoro ha prodotto un rapporto sulla sicurezza in Trentino, reperibile nel sito web istituzionale della Provincia, che conferma gli esiti delle richiamate indagini statistiche, evidenziando come, allo stato attuale, il rispetto della legalità risulti adeguatamente garantito sull'intero territorio provinciale.

Lo studio rende una fotografia complessiva della diffusione della criminalità sul territorio trentino sia rispetto allo stato di infiltrazione criminale nel tessuto economico, sia in termini di fenomeni corruttivi nell'amministrazione pubblica.

In particolare, secondo i dati forniti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con riferimento all'anno 2017, i delitti commessi sono in totale 2.232.552, con una flessione rispetto ai 2.457.764 del 2016. Sono calati gli omicidi, le rapine, i furti in abitazione, questi

ultimi, presumibilmente per l'impiego di tecnologie più sofisticate antintrusione. Avendo riguardo ad un indice riferito ad ogni 100.000 abitanti, mentre Milano risulta avere un indice di 7375 delitti (con un totale di 237.365 delitti (denunciati), Trento risulta avere un indice di 3.030 delitti; ben inferiore alla media nazionale per provincia che è di 4.105 delitti.

Lo studio citato privilegia però un giudizio sull'andamento della criminalità "settoriale", anziché una considerazione complessiva: *"Con il D.Lgs. 25 maggio 2015, n. 90, l'Italia ha recepito la direttiva UE 2015/849 in materia di riciclaggio, con la quale sono state fissate le misure dirette a prevenire il riciclaggio e il favoreggiamento del terrorismo. In questo settore, il volume delle investigazioni, quale risultato dalla Relazioni del Comitato di sicurezza finanziaria, appare significativamente incrementato, come pure risulta aumentato in maniera esponenziale il numero delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) alla Direzione Nazionale Antimafia e Anticorruzione. Così, nel corso del 2016 la U.I.F. (Unità Investigativa Finanziaria) della Banca d'Italia ha ricevuto ben 101.065 segnalazioni di operazioni sospette, con un incremento di oltre 18.000 unità rispetto al 2015 (basti pensare che nel 2012 erano solo 67.000): l'assoluta maggioranza delle segnalazioni (100.435 su 101.065) riguarda il riciclaggio, mentre le altre riguardano il favoreggiamento del terrorismo. Anche nella Regione Trentino Alto-Adige, l'incremento risulta essere stato significativo (del 13,4%). Va però rilevato che solo al 42% delle segnalazioni va riconosciuta una "rischiosità sostanziale" effettiva, corrispondente in altre parole al livello di rischio attribuito di fatto dai segnalanti (...)"*.

Per documentare la consistenza del fenomeno, nel secondo semestre del 2017, la DIA ha analizzato 45.815 segnalazioni di operazioni sospette, con conseguente esame di 203.830 soggetti segnalati o collegati; da queste sono state selezionate 5.044 segnalazioni, di cui 932 di diretta attinenza alla criminalità mafiosa, 4.112 riferibili a "reati spia/sentinella". Il maggior numero di tali operazioni è stato effettuato nelle regioni settentrionali, in particolare (il 20%) in Lombardia. Il Trentino Alto-Adige non è andato immune né da segnalazioni attinenti alla criminalità organizzata (177), né da quelle attinenti a reati spia (444).

Ed ancora lo studio precisa che: *"Nel registro REGE della Procura di Trento sono state iscritte nel periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 n. 5.798 denunce di reato contro persone note e 9.192 contro persone ignote; in totale 14.990 iscrizioni, con una flessione rispetto all'anno precedente, dove il dato complessivo era stato di 15.806 iscrizioni. Il dato è però comprensivo anche delle contravvenzioni e dei reati di competenza del Giudice di Pace, sicché è opportuna piuttosto la disaggregazione anziché una considerazione complessiva. Quanto ai reati di criminalità organizzata ed in particolare quelli di competenza della DDA (Direzione Distrettuale Antimafia), il numero delle iscrizioni risulta oscillare fra le 18 e le 20 per ogni anno considerato dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2017 e la maggioranza è costituita dalle associazioni considerate dall'art. 74 del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti.*

Al riguardo merita di essere segnalato "l'allarme" lanciato dal Procuratore Nazionale Antimafia, il quale nella Relazione finale della Commissione parlamentare antidroga, per descrivere l'espansione della criminalità organizzata nelle Regioni settentrionali, afferma: *"la presenza della mafia nel Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige, non appare così consolidata e strutturata come nelle Regioni del Nord-ovest, ma diversi elementi fanno ritenere che sia in atto un'attività criminosa più intensa di quanto finora emerso, perché l'area è considerata molto attrattiva"*. Ed ancora: *"nel Trentino e nell'Alto-Adige, pur non evidenziandosi il radicamento di organizzazioni mafiose, sono stati individuati soggetti contigui a quelli criminali, che si sono inseriti nel nuovo contesto socio-economico e che operando direttamente o tramite prestanome hanno investito risorse di provenienza illecita"*.

Sempre dall'esame delle statistiche della Procura della Repubblica sembra emergere che:

"- quanto ai reati di riciclaggio, usura, violazione delle norme di prevenzione, il numero di reati sopravvenuti da 1.7.2013 a 30.6.2014, da 1.7.2014 a 30.6.2015, da 1.7.2015 a 30.6.2016, da 1.7.2016 a 30.6.2017 è pressoché stabile e modesto aggirantesi sull'ordine della trentina;

- quanto ai reati di corruzione, le denunce di reato nell'ultimo periodo risultano anch'esse pressoché insignificanti, mentre si è quasi raddoppiato (da 24 a 44) il numero delle denunce per abuso di ufficio. Va tuttavia considerato che l'incremento delle denunce per questa ipotesi delittuosa può non essere significativo, essendo ben possibile che nel seguito dell'iter processuale cada il fondamento della violazione."

Le conclusioni tracciate nel lavoro menzionato, che qui si riportano integralmente, sono sufficientemente tranquillizzanti e rassicuranti: *"Infatti, sebbene il tessuto economico trentino appaia - rispetto a quello di altre Regioni - sostanzialmente florido e appetibile per gli operatori, e di conseguenza non assolutamente immune dalla "possibilità" di infiltrazioni criminose, attualmente il rispetto della legalità sembra adeguatamente garantito. Quanto, invece, alla percezione dell'illegalità da parte degli operatori del Trentino, emerge la richiesta di una maggiore giustizia e sicurezza, che sarà tenuta in debita considerazione negli sviluppi futuri dell'attività del gruppo di lavoro. Il tema della sicurezza e della misura e della percezione di insicurezza da parte dei cittadini è stato correttamente tenuto presente dal gruppo di lavoro, ove si osservi che l'art. 9 dello Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia una competenza legislativa secondaria in materia di sicurezza locale, e che gli artt. 1 e 3 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, dispongono che la Provincia promuova la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza"*.

I risultati delle indagini annuali, una volta pubblicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, sono analizzati per indirizzare le politiche preventive dell'Amministrazione.

In tale ambito era stato somministrato già nel 2015 un questionario da compilare via Web. L'indagine aveva riguardato il settore delle costruzioni, costituito da 6.612 operatori economici (920 intervistati) e il settore dei trasporti e del magazzinaggio, costituito da 1.202 operatori economici (675 intervistati). Nonostante i risultati dimostrino che gli intervistati non abbiano sostanzialmente avuto contatto diretto con la criminalità organizzata o episodi di corruzione, il loro stato d'animo non è di assoluta serenità. Il 74,6% degli intervistati nel settore delle costruzioni e il 71,1% del settore dei trasporti ritiene che il Trentino presenti condizioni di legalità abbastanza o molto soddisfacenti, mentre i restanti 15% e 16,7% pensano che i fenomeni legati alla criminalità organizzata siano abbastanza o molto diffusi. Quando è stato chiesto loro se ricordassero di imprese coinvolte in tali episodi, il 73,2% dei costruttori e l'82,2% dei trasportatori nega di conoscerne. Allo stesso tempo, quando si raggiunge il livello del coinvolgimento diretto e personale, lo 0,9% nel settore delle costruzioni e l'1,5% nel settore dei trasporti dichiarano di avere ricevuto la proposta, per il superamento di una difficoltà economica, di una forma illegale di sostegno. E nel settore dei trasporti, uno su tre dichiara di aver dovuto accettare.

Una dinamica molto simile si può cogliere nel secondo fronte di indagine, quello relativo alla corruzione. La percezione generale del fenomeno assume una consistenza contenuta, mentre l'esperienza diretta riduce il fenomeno a percentuali di verifica inferiori all'unità. Il 6,5% degli operatori nel settore delle costruzioni e il 4,8% di quelli nei trasporti ha dichiarato di sapere che fenomeni del genere si sono verificati a danno di imprese di loro conoscenza. Quando viene poi indagato il coinvolgimento personale, è lo 0,7% nel settore delle costruzioni e lo 0,9% nel settore dei trasporti a dichiarare di avere subito pressioni indebite da parte di politici, pubblici ufficiali e figure ispettive. Secondo l'indagine, insomma, gli imprenditori ritengono di operare in un contesto economico e istituzionale, ancora in buona misura sano, con una ridotta presenza di criminalità organizzata e corruzione e con pochissime esperienze dirette di tali infiltrazioni¹.

¹ Corriere del Trentino, 26 ottobre 2016.

Aldilà delle indagini sulla percezione, per comprendere la dimensione dei reati commessi sul territorio può servire lo studio svolto da Transcrime² per conto della Provincia Autonoma di Trento, riferita al periodo 2004-2013, anche se non specificamente orientato all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nel 2016, l'indagine condotta da ISPAT si è focalizzata sul settore "FORNITURE DI ENERGIA e ACQUA, SMALTIMENTO DI RIFIUTI e ATTIVITA' ASSICURATIVE" e nel 2017 è stato preso in esame il settore "AGRICOLTURA".

Quanto alle risposte date dai vari operatori economici, il gruppo di lavoro incaricato dalla Provincia segnala che sostanzialmente le risposte sulla presenza di fenomeni di illegalità sono poco significative per giustificare conclusioni allarmanti. In particolare, quanto alla presenza della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo trentino, mentre la percezione generale del fenomeno assume una certa, comunque contenuta, consistenza, l'esperienza diretta relega lo stesso fenomeno a percentuali di verifica prossime all'unità. Anche con riferimento al fenomeno della corruzione nel territorio provinciale, i risultati delle interviste consentono di ritenere che la percezione di tale fenomeno abbia una consistenza contenuta, mentre l'esperienza diretta riduce lo stesso a percentuali di verifica dell'ordine di una unità.

Il rapporto sulla sicurezza in Trentino ritiene inoltre meriti di essere segnalato "l'allarme" lanciato dal Procuratore Nazionale Antimafia, il quale nella Relazione finale della Commissione parlamentare antidroga, per descrivere l'espansione della criminalità organizzata nelle Regioni settentrionali, afferma: "la presenza della mafia nel Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige, non appare così consolidata e strutturata come nelle Regioni del Nord-ovest, ma diversi elementi fanno ritenere che sia in atto un'attività criminosa più intensa di quanto finora emerso, perché l'area è considerata molto attrattiva". Ed ancora: "nel Trentino e nell'Alto-Adige, pur non evidenziandosi il radicamento di organizzazioni mafiose, sono stati individuati soggetti contigui a quelli criminali, che si sono inseriti nel nuovo contesto socio-economico e che operando direttamente o tramite prestanome hanno investito risorse di provenienza illecita".

Il rapporto in parola conclude asserendo che dall'attività svolta dal gruppo di lavoro emerge peraltro un quadro sufficientemente tranquillizzante e rassicurante. Infatti, sebbene il tessuto economico trentino appaia -rispetto a quello di altre Regioni- sostanzialmente florido e appetibile per gli operatori, e di conseguenza non immune dalla "possibilità" di infiltrazioni criminose, attualmente il rispetto della legalità sembra adeguatamente garantito.

Quanto, invece, alla percezione dell'illegalità da parte degli operatori del Trentino, emerge la richiesta di una maggiore giustizia e sicurezza, che sarà tenuta in debita considerazione negli sviluppi futuri dell'attività del gruppo di lavoro. Il tema della sicurezza e della misura della percezione di insicurezza da parte dei cittadini è stato correttamente tenuto presente dal gruppo di lavoro, ove si osservi che l'art. 9 dello Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia una competenza legislativa secondaria in materia di sicurezza locale, e che gli artt. 1 e 3 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, dispongono che la Provincia promuova la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza.


Utile, al fine dell'analisi del contesto esterno e interno, risulta inoltre lo studio condotto da Transcrime per conto della Provincia Autonoma di Trento riferito al periodo 2004-2013, anche se non specificamente orientato all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

² Transcrime è il centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità transnazionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell'Università degli Studi di Trento.

Rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2014 (Consegnato alla PAT in data 31 dicembre 2014)


“La provincia di Trento presenta un trend simile a quello nazionale e a quello del Nord-est per quanto riguarda il generale andamento della delittuosità dal 2004 al 2013. Pur presentando tassi più bassi rispetto alla media italiana, il trend diminuisce dal 2004 al 2006, cresce nuovamente dal 2006 al 2007, per poi decrescere dal 2007 al 2010. Dal 2010, perfettamente in linea con la media nazionale, il tasso di reati aumenta fino a raggiungere i 3.472 reati ogni 100.000 abitanti nel 2013.

Fig. 5. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto fra Italia, Nord-Est e Provincia di Trento. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 2004-2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Fig. 6. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità Giudiziaria ogni 100.000 abitanti. Confronto fra le Comunità di valle del Trentino. Anno 2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Se si analizzano più nello specifico le diverse comunità di valle facenti parte del territorio della provincia di Trento, si può notare come nel 2013 il Territorio della Val d'Adige (5.285 reati ogni 100.000 abitanti), la Comunità Alto Garda e Ledro (4.448 reati ogni 100.000 abitanti) e Comun


General de Fascia (4.032 reati ogni 100.000 abitanti) siano le comunità che registrano tassi di reato più alti (Tab. 4. e Fig. 6).

Al contrario, la Comunità della Valle di Cembra (1.325), la Comunità della Valle dei Laghi (2.057) e la Comunità della Val di Non (2.062) registrano i tassi più bassi dell'intero Trentino.

È interessante notare come nonostante la Comunità della Val di Non, che presenta un basso tasso di reati nel 2013, registri invece la più alta variazione percentuale rispetto al 2004 (+60,5%) (Tab. 4. e Fig. 7.).

Tra le comunità di valle, quest'ultima, è l'unica a presentare un forte aumento del tasso di reati rispetto al 2004. Una forte diminuzione del tasso, invece, viene riportata da Comun General de Fascia, che, pur registrando un alto tasso nel 2013, presenta una variazione percentuale pari a -44,7% rispetto al 2004 (Tab. 4. e Fig. 7.).”

Fig. 7. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Variazione percentuale 2004-2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Tab. 4. Totale reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Tasso 2013 ogni 100.000 abitanti, tasso medio annuo 2004-2013, variazione percentuale 2004-2013 per Comunità di Valle.

| Comunità di valle | Tasso 2013 | Tasso medio 2004-2013 | Variazione percentuale 2004-2013 |
|---|------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Comunità territoriale della Val di Fiemme | 3.084 | 2.626 | 27,0 |
| Comunità di Primiero | 2.725 | 2.397 | -7,1 |
| Comunità Valsugana e Tesino | 2.487 | 2.310 | 11,4 |
| Comunità Alta Valsugana e Bersntol | 2.604 | 2.262 | 14,8 |
| Comunità della Valle di Cembra | 1.325 | 1.081 | 20,2 |
| Comunità della Val di Non | 2.062 | 2.062 | 60,5 |
| Comunità della Valle di Sole | 2.521 | 2.759 | 4,4 |
| Comunità delle Giudicarie | 2.615 | 2.568 | 4,9 |
| Comunità Alto Garda e Ledro | 4.448 | 4.390 | -11,2 |
| Comunità della Vallagarina | 3.202 | 2.847 | 15,1 |
| Comun General de Fascia | 4.032 | 4.911 | -44,7 |
| Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri | 3.609 | 3.470 | -21,2 |
| Comunità Rotaliana-Königsberg | 2.832 | 3.224 | -14,5 |
| Comunità della Paganella | 3.413 | 2.910 | 2,9 |
| Territorio della Val d'Adige | 5.285 | 4.700 | 18,3 |
| Comunità della Valle dei Laghi | 2.057 | 1.868 | 6,0 |

Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Successivamente è stato pubblicato nel mese di ottobre 2018 il Rapporto sulla sicurezza in Trentino, pubblicato dalla Provincia di Trento le cui conclusioni sono:

“In conclusione, si può fin d’ora affermare che dall’attività svolta dal gruppo di lavoro emerge un quadro sufficientemente tranquillizzante e rassicurante. Infatti, sebbene il tessuto economico trentino appaia -rispetto a quello di altre Regioni- sostanzialmente florido e appetibile per gli operatori, e di conseguenza non assolutamente immune dalla “possibilità” di infiltrazioni criminose, attualmente il rispetto della legalità sembra adeguatamente garantito. Quanto, invece, alla percezione dell’illegalità da parte degli operatori del Trentino, emerge la richiesta di una maggiore giustizia e sicurezza, che sarà tenuta in debita considerazione negli sviluppi futuri dell’attività del gruppo di lavoro. Il tema della sicurezza e della misura e della percezione di insicurezza da parte dei cittadini è stato correttamente tenuto presente dal gruppo di lavoro, ove si osservi che l’art. 9 dello Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia una competenza legislativa secondaria in materia di sicurezza locale, e che gli artt. 1 e 3 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, dispongono che la Provincia promuova la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza.”

La limitata incidenza di fenomeni di corruzione nel territorio della Provincia di Trento trova parimenti riscontro nei dati contenuti nel rapporto “Corruzione: il punto di vista delle famiglie”, pubblicato da ISTAT da ultimo nell'ottobre 2017, secondo cui “si stima che il 7,9% delle famiglie nel corso della vita sia stato coinvolto direttamente in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni. L'indicatore complessivo (7,9%) raggiunge il massimo nel Lazio (17,9%) e il minimo nella Provincia autonoma di Trento (2%)”, pur essendo “la situazione sul territorio molto diversificata a seconda degli ambiti della corruzione”.

Si deve, infine, segnalare il recente rapporto di ANAC, di data 17.10.2019, avente ad oggetto “La corruzione in Italia (2016-2019) – Numeri, luoghi e contropartite del malaffare” redatto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, finanziato dall’Unione europea, che punta a definire un set di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione.

Nell'ambito di tale progetto, mirato a definire una serie di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella pubblica amministrazione, ANAC ha pubblicato il rapporto sopra indicato, basato sull'esame dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio.

Con il supporto del personale della Guardia di Finanza impiegato presso l'ANAC, sono stati analizzati i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio nel caso di commissariamento degli appalti assegnati illecitamente. Grazie alle informazioni raccolte, l'Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato – benché non scientifico, né esaustivo – delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, enti, settori e soggetti coinvolti.

Gli elementi tratti dalle indagini penali possono, a detta di ANAC, fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata in concreto e i fattori che ne agevolano la diffusione, favorendo l'elaborazione di indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi.


Se ne riportano di seguito alcuni stralci particolarmente significati per l'analisi del contesto esterno in cui opera l'Amministrazione:

Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti: esemplificando è quindi possibile affermare che sono stati eseguiti arresti ogni 10 giorni circa. Si tratta in ogni caso di una approssimazione per difetto rispetto al totale, poiché ordinanze che *ictu oculi* non rientravano nel perimetro di competenza dell'Anac non sono state acquisite.

In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti). A essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d'Italia, a eccezione del Friuli-Venezia Giulia e del Molise (tab. 1).

Per quanto riguarda in particolare la dislocazione, come emerge dalla tabella di seguito riportata, la situazione sul territorio nazionale risulta assai diversificata.

Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019



Si passa, infatti, dall'estremo di alcune Regioni come la Sicilia (n. 28 episodi per una percentuale pari al 18,4%), il Lazio (n. 22 episodi per una percentuale pari al 14,5%), la Campania (n. 20 episodi per una percentuale pari al 13,2%), la Puglia (n. 16 episodi per una percentuale pari al 10,5%) e la Calabria (n. 14 episodi per una percentuale pari al 9,2%), all'estremo di altre Regioni come l'Emilia-Romagna (n. 2 episodi per una percentuale pari al 1,3%), le Marche (n. 2 episodi per una percentuale pari al 1,3%), il Piemonte (n. 2 episodi per una percentuale pari al 1,3%), il Trentino-Alto Adige (n. 2 episodi per una percentuale pari al 1,3%), la Valle d'Aosta (n. 2 episodi per una percentuale pari al 1,3%) e l'Umbria (n. 1 episodio per una percentuale pari al 0,7%). Anche dal rapporto ANAC risulta che il territorio del Trentino-Alto Adige, pur non essendo immune da fenomeni corruttivi, presenti sempre tra le percentuali più basse a livello nazionale.

Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico. Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

L'analisi dell'Anac ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno della "smaterializzazione" della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica.

Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti.

In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris: soprattutto al Sud l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.

A conferma delle molteplici modalità di corruzione, vi è il dato relativo alle utilità non rientranti nelle summenzionate fattispecie, più di un quinto del totale (21%). Oltre a ricorrenti benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernotti) non mancano singolari ricompense di varia tipologia (ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.

Il quadro complessivo che emerge dal rapporto testimonia che la corruzione, benché all'apparenza scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l'attenzione.

A partire dall'approvazione della legge Severino (2012), gli interventi in materia sono stati numerosi e proficui. I vari istituti introdotti nell'ordinamento, il progressivo inasprimento delle pene e, da ultimo, la possibilità di estendere le operazioni sotto copertura anche ai delitti contro la Pubblica amministrazione saranno di certo utili nel contrasto.

La varietà delle forme di corruzione e dei settori di potenziale interesse impone di ricorrere a un'azione combinata di strumenti preventivi e repressivi, che possano operare secondo comuni linee di coordinamento ed integrazione.


Sotto questo aspetto, occorre rilevare che l'Italia non è affatto all'"anno zero"; al contrario, come testimoniano plurimi segnali, negli ultimi anni i progressi sono stati molteplici. I riconoscimenti ricevuti dall'Italia in tema di prevenzione della corruzione, numerosi e per nulla scontati, sono stati rilasciati dai più autorevoli organismi internazionali: Onu, Commissione europea, Ocse Consiglio d'Europa, Ocse, solo per citare i principali.

Con riguardo alla complessiva incidenza di fenomeni criminali, dall'esame della documentazione sopra citata si conferma che il territorio della Provincia di Trento non manifesta attualmente situazioni di particolare criticità, essendo interessato da livelli di criminalità inferiori alla media nazionale. Tale situazione è dovuta sia alle favorevoli condizioni socioeconomiche, che garantiscono una diffusa condizione di benessere, sia a fattori culturali, che fungono da ostacolo all'insediamento e allo sviluppo di sodalizi criminali.

Fermo quanto sopra osservato, con riguardo all'incidenza di fenomeni di infiltrazione criminale nell'economia, dall'esame della documentazione sopra citata si evince che il territorio provinciale, pur essendosi dimostrato negli anni poco permeabile a fenomeni di radicamento della criminalità organizzata, resta un'area appetibile per possibili attività di riciclaggio e non è conseguentemente esente da tentativi di infiltrazione criminale, specialmente nei settori dell'edilizia, delle attività estrattive e della ristorazione. La diffusione della ricchezza e le possibilità di investimento offerte dal contesto economico ed imprenditoriale del territorio, infatti, costituiscono una potenziale attrattiva per la criminalità organizzata, sia in considerazione del fatto che nell'ultimo quinquennio la crescita economica della Provincia di Trento ha raggiunto valori superiori rispetto alla media nazionale sia in relazione alla circostanza che il territorio provinciale, in virtù della propria collocazione geografica, si presta a essere utilizzato come crocevia di movimentazioni di merci illegali da e verso gli altri Paesi europei. Nel territorio provinciale, pertanto, si è rilevata nel tempo la presenza di soggetti contigui alla criminalità organizzata, i quali tuttavia mantengono un basso profilo per non attirare eccessiva attenzione sulle loro attività di investimento di capitali. Una conferma di tale silente presenza può essere tratta dai dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i quali indicano come, allo stato attuale, sia in atto una procedura per la gestione di due immobili siti nel territorio della Provincia di Trento. Il pericolo di infiltrazione mafiosa del territorio è stato altresì evidenziato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, la quale ha sottolineato come diversi elementi facciano ritenere che siano in atto attività criminali più intense di quanto finora emerso perché l'area è considerata molto attrattiva.

Per quanto attiene al totale dei reati denunciati, i dati disponibili per la Provincia di Trento hanno fatto registrare, nel 2020 e rispetto all'anno precedente, un calo della delittuosità complessiva pari al 23546. Quanto ai dati disponibili con riferimento al medio periodo, in Provincia di Trento si sono registrati tassi di delittuosità complessiva notevolmente più bassi rispetto alla media nazionale e del Nord- Est. Per quanto riguarda il generale andamento dei dati dal 2016 al 2020, il trend, similmente a quanto avvenuto a livello nazionale e nel Nord-Est, ha fatto registrare una progressiva diminuzione fino a raggiungere i 2.097 reati ogni 100.000 abitanti nel 2020.


Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra Italia, Nord Est e Provincia di Trento. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 2016-2020.



Fonte: elaborazione Comune di Trento dati ISTAT

Per quanto attiene all'incidenza dei reati contro la pubblica amministrazione, nella seguente tabella si riportano i dati relativi alle condanne irrevocabili emesse nel periodo 2015-2017 rispettivamente nel territorio nazionale, del Nord est e della Provincia di Trento.

Numero di condannati con sentenza irrevocabile per reati contro la pubblica amministrazione (peculato, malversazione, concussione, corruzione, omissione o rifiuto di atti di ufficio, abuso di ufficio). Confronto tra Italia, Nord Est e Provincia di Trento. Periodo 2015-2017.



Fonte: elaborazione Comune di Trento dati ISTAT

Con riguardo all'incidenza dei singoli reati, è stata rilevata una significativa riduzione del numero di procedimenti definiti dal Tribunale di Trento in relazione a reati contro la pubblica amministrazione, essendosi passati dagli 88 procedimenti definiti nel 2017 ai 38 procedimenti definiti nel 2018.

In relazione alle tipologie di reati suscettibili di assumere rilevanza in relazione alla strategia di prevenzione della corruzione, si riportano di seguito i dati più recenti disponibili con riferimento al distretto di Corte di appello di Trento, relativi 2017:

- per quanto attiene ai delitti contro la pubblica amministrazione, si è registrato un aumento del numero delle notizie di reato, passate dalle 188 del 2016 alle 444 del 2017. Tale aumento ha in particolare riguardato le iscrizioni per i delitti di peculato (passate da 9 a 19), di abuso di ufficio (passate da 24 a 441) e di omissione di atti di ufficio (passate da 14 a 19). Si è al contempo rilevata la persistente assenza delle notizie di reato afferenti i reati di corruzione e di concussione, nonché di quelle afferenti la nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità;
- per quanto attiene alle violazioni in materia di indebita percezione di contributi pubblici, si è registrata una diminuzione delle iscrizioni per i delitti di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (passate dalle 40 del 2016 alle 16 del 2017) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (passate dalle 15 del 2016 alle 11 del 2017);
- • per quanto attiene ai reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, si è registrato un aumento significativo delle iscrizioni, relative nella maggior parte dei casi a violazioni edilizie prive di connotazioni oggettive di particolare gravità. Tale aumento ha riguardato in particolare le iscrizioni per violazioni edilizie (passate dalle 188 del 2016 alle 367 del 2017) e quelle per le fattispecie in materia di rifiuti ed inquinamento ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 (passate dalle 69 del 2016 alle 90 del 2017). Si è rilevata al contempo la sostanziale assenza di lottizzazioni abusive (1 iscrizione nel 2016).

Quanto, infine, all'incidenza di fenomeni di corruzione e concussione, si richiama il dato relativo alla persistente assenza, nel distretto di Corte di appello di Trento, di notizie di reato afferenti i delitti di corruzione e di concussione. La limitata incidenza di fenomeni di corruzione in ambito locale trova altresì riscontro nei dati forniti da A.N.AC. su base regionale per il periodo 2016/2019, il cui dettaglio è riportato nella tabella sopra riportata.

La limitata incidenza di fenomeni di corruzione nel territorio della Provincia di Trento trova parimenti riscontro nei dati contenuti nel rapporto “Corruzione: il punto di vista delle famiglie”, pubblicato da ISTAT nell'ottobre 2017, secondo cui “si stima che il 7,9% delle famiglie nel corso della vita sia stato coinvolto direttamente in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni. L'indicatore complessivo (7,9%) raggiunge il massimo nel Lazio (17,9%) e il minimo nella Provincia autonoma di Trento (2%)”, pur essendo “la situazione sul territorio molto diversificata a seconda degli ambiti della corruzione”. Si riporta nella seguente tabella il dettaglio dei dati rilevati da ISTAT, distinti per regioni e province autonome.

Famiglie che hanno avuto richieste di denaro, favori o altro o che hanno dato denaro, regali o altro in cambio di favori o servizi, nel corso della vita e negli ultimi tre anni, per tipo di settore e per regione - Anno 2016 (per 100 famiglie)

| REGIONE/PROVINCIA | Almeno un caso di corruzione nel corso della vita | Almeno un caso di corruzione negli ultimi tre anni | nel corso della vita | | | | | |
|-----------------------|---|--|----------------------|--|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | sanità | sanità (comprende la richiesta di effettuare visita privata) | assistenza | istruzione | lavoro | uffici pubblici |
| PIEMONTE | 3,7 | 1,2 | 0,9 | 6,8 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 1,0 |
| VALLE D'AOSTA | 3,4 | 0,3 | 1,3 | 5,1 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,6 |
| LOMBARDIA | 5,9 | 2,4 | 2,6 | 11,3 | 0,4 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
| BOLZANO | 3,1 | 0,7 | 0,9 | 4,4 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 1,4 |
| TRENTO | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,3 |
| VENETO | 5,8 | 2,2 | 0,6 | 5,0 | 4,1 | 0,1 | 1,7 | 2,1 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 4,4 | 1,1 | 1,8 | 5,0 | 0,2 | 0,3 | 1,6 | 1,0 |
| LIGURIA | 8,3 | 1,5 | 1,7 | 12,3 | 1,4 | 0,4 | 4,2 | 1,2 |
| EMILIA ROMAGNA | 7,2 | 1,1 | 1,2 | 8,9 | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 1,5 |
| TOSCANA | 5,5 | 1,7 | 1,1 | 7,9 | 2,3 | 0,8 | 2,0 | 2,1 |
| UMBRIA | 6,1 | 1,1 | 2,1 | 10,6 | 1,8 | 1,1 | 1,9 | 0,8 |
| MARCHE | 4,4 | 1,0 | 1,1 | 7,0 | 0,8 | 0,2 | 1,8 | 0,6 |
| LAZIO | 17,9 | 5,3 | 3,9 | 14,4 | 3,2 | 1,5 | 7,4 | 5,7 |
| ABRUZZO | 11,5 | 6,0 | 4,7 | 12,0 | 7,5 | 0,6 | 3,9 | 3,4 |
| MOLISE | 9,1 | 3,6 | 2,8 | 7,8 | 11,8 | 0,1 | 3,0 | 1,6 |
| CAMPANIA | 8,9 | 3,5 | 4,1 | 12,5 | 8,8 | 0,9 | 3,3 | 2,0 |
| PUGLIA | 11,0 | 4,9 | 2,8 | 20,7 | 9,3 | 0,9 | 6,3 | 4,8 |
| BASILICATA | 9,4 | 3,2 | 3,5 | 18,5 | 3,0 | 0,6 | 4,1 | 3,4 |
| CALABRIA | 7,2 | 3,1 | 3,6 | 10,7 | 2,8 | 0,2 | 2,7 | 1,1 |
| SICILIA | 7,7 | 3,1 | 3,1 | 16,1 | 5,2 | 0,7 | 3,3 | 2,3 |
| SARDEGNA | 8,4 | 3,0 | 3,7 | 10,8 | 0,1 | 0,6 | 4,2 | 2,3 |
| TOTALE | 7,9 | 2,7 | 2,4 | 11 | 2,7 | 0,6 | 3,2 | 2,1 |

Fonte - ISTAT

Con riguardo alla complessiva incidenza di fenomeni criminali, si rileva che per il passato il territorio non manifestava situazioni di particolare criticità, essendo interessato da livelli di criminalità inferiori alla media nazionale. Tale situazione risulta dovuta sia alle favorevoli condizioni socio/economiche, che garantiscono una diffusa condizione di benessere, sia a fattori culturali, che fungono da ostacolo all'insediamento e allo sviluppo di sodalizi criminali (così Relazione Forze di Polizia 2019).

Ad oggi, invece, come meglio descritto in seguito, sono emerse situazioni al vaglio della magistratura di segno contrario.

Con riguardo all'incidenza di fenomeni di infiltrazione criminale nell'economia, dall'esame della documentazione pubblicata nel 2020 e 2021 si evince, infatti, come la presenza nel territorio provinciale di gruppi criminali mafiosi “non sia più occasionale o temporanea ma abbia assunto le caratteristiche di un vero e proprio radicamento”, specialmente nei settori dell'edilizia, delle attività estrattive e della ristorazione (Relazione Direzione investigativa antimafia I semestre 2020, pagina 347). È stata al contempo rimarcata “la tendenza delle organizzazioni criminali di tipo mafioso a riciclare e reinvestire capitali di provenienza illecita prediligendo i territori caratterizzati da un tessuto

economico florido” quale quello provinciale e si è rilevato come “la posizione geografica della regione posta sull’asse di comunicazione Italia-Austria-Germania” costituisca fattore di interesse per le attività illecite delle suddette organizzazioni criminali (Relazione Direzione investigativa antimafia II semestre 2020, pagine 291-292).

Le constatazioni di cui sopra hanno trovato riscontro anche nella recente operazione “Perfido”, coordinata dalla Procura Distrettuale di Trento. Tale indagine ha infatti colpito con provvedimenti di custodia cautelare numerosi soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, detenzione illegale di armi e munizioni e riduzione in schiavitù, estorsione e tentata estorsione. L’indagine ha disvelato il pieno dispiegamento del *modus operandi* delle consorterie criminali calabresi, che va dalla creazione di una fitta rete di contatti con diversi ambiti della società civile quali l’imprenditoria, le istituzioni e la politica, al ricorso alla forza se ritenuto necessario per qualificare sempre più il vincolo associativo, ai fini dell’intimidazione e dell’assoggettamento delle vittime. Le investigazioni si sono focalizzate, inoltre, sulla ricostruzione degli interessi economici del sodalizio evidenziando come tale espressione della ‘ndrangheta fosse riuscita ad infiltrarsi nell’economia legale, assumendo in un primo tempo il controllo di alcune aziende operanti nell’ambito dell’estrazione del porfido, per poi estendere i propri interessi anche in altri settori, collegati e di tipico interesse per la criminalità mafiosa, quali il noleggio di macchine e attrezzature edili e per il trasporto merci.

L’infiltrazione mafiosa nel tessuto economico provinciale si è inoltre recentemente manifestata nei settori della ristorazione, dell’industria alberghiera e delle produzioni enogastronomiche, settori che, rappresentando le principali eccellenze locali, risultano attualmente tra i più penalizzati a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da COVID 19. Al riguardo è stato osservato che la temporanea crisi di liquidità causata dalla pandemia ha aumentato il rischio di infiltrazioni attraverso manifestazioni criminali quali l’usura e le estorsioni volte, in un primo tempo, ad inserirsi nelle compagini societarie e, successivamente, alla sottrazione delle attività con intestazione fittizia delle stesse. In merito, appare opportuno sottolineare come anche le analisi condotte dalla Banca d’Italia abbiano evidenziato come il blocco delle attività abbia avuto rilevanti ripercussioni sulle imprese determinando, nel primo semestre del 2020, un forte calo della domanda interna (Relazione Direzione investigativa antimafia I semestre 2020, pagine 346-347).

Per quanto attiene all’incidenza di fenomeni di mala amministrazione, al fine di approfondire ulteriormente le mutate condizioni che paiono caratterizzare gli ultimi anni del contesto sociale ed economico trentino, si è data lettura alla Relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2020, riferita all’attività 2019, e dell’anno giudiziario 2021, riferita all’anno 2020, della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Trento, nonché del Procuratore generale della medesima Corte. Si sono inoltre esaminate le Relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario 2021, riferita all’anno 2020 del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Trento e del Presidente della Corte d’appello di Trento.

In esito a tale esame, si ritiene significativo riportare le conclusioni tratte, in particolare, dalla relazione del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell’anno 2020 secondo cui il sostrato amministrativo della Provincia di Trento resta sostanzialmente sano ed i fenomeni di mala gestio restano relegati nella loro episodicità ma, soprattutto, non assurgono mai a prodotto esponenziale di diffuse illegalità e di una cultura del saccheggio della Pubblica Amministrazione che, purtroppo caratterizza altre realtà.

Per quanto riguarda il 2021, sembra in particolare rilevante un passaggio della Relazione del Presidente f.f. della Sezione giurisdizionale – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2021 secondo cui nel 2020 si è mantenuto costante l’incremento del contenzioso in materia di responsabilità amministrativa registrato nell’anno precedente, confermando una tendenza ormai invariata, con un consistente aumento dei danni contestati. Come lo scorso anno, occorre tuttavia precisare che il numero dei giudizi di responsabilità trattati non è, di per sé, emblematico di alcun deterioramento nell’azione delle Amministrazioni che operano nell’ambito della Provincia Autonoma di Trento, ma solo effetto di un incremento dell’attività della Procura Regionale. Le importanti

decisioni adottate, nei vari ambiti della pubblica amministrazione, hanno impegnato il Collegio nell'esame di interessanti ed attuali questioni ed argomenti di spiccato interesse giuridico, tanto processuale quanto sostanziale.

Il Procuratore regionale della Corte dei Conti, nella relazione d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, pur parlando di un contesto territoriale trentino caratterizzato, in radice, da principi di onestà ed efficacia, ha evidenziato alcune criticità in materia di incarichi esterni e di violazione delle regole di evidenza pubblica, materie queste cui il Procuratore ha dedicato la propria attenzione sottolineandone le criticità. Nel settore contrattuale il Procuratore ha sottolineato che continuano purtroppo a registrarsi casi di attribuzione di incarichi senza il rispetto dei principi ordinamentali legati all'incompatibilità e al conflitto di interessi. In particolare, in tema di affidamenti il Procuratore precisa che la scrupolosa osservanza delle regole del codice dei contratti pubblici e delle procedure di evidenza pubblica non solo implica la protezione delle risorse del Pubblico Erario, ma la difesa di tutti i cittadini (in particolare, in questo contesto, di Aziende che vengono illegittimamente estromesse dal confronto concorrenziale per effetto di condotte colpevoli di funzionari e Amministratori). A ben vedere, la difesa dei principi della concorrenza in materia di contrattualistica pubblica corrisponde (oltre che a fondamentali canoni) a precisi termini etici: tutti devono essere posti in grado di lavorare e produrre, non soltanto coloro che possono godere di illegittimi favoritismi.

Per farsi un'idea più completa e precisa del contesto esterno, si sono esaminate le Relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, riferite all'attività 2021, della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Trento, nonché del Procuratore generale della medesima Corte. Si sono inoltre esaminate le Relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, riferita all'anno 2021, del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Trento e del Presidente della Corte d'appello di Trento: "L'entità delle risorse finanziarie (ossia ristori, PNRR, contributi vari) è tale da essere logicamente incompatibile con una gestione illecita occasionale e tale incompatibilità logica diventa insostenibile in territori "benestanti" e ad alto tasso di legalità quali il Trentino-Alto Adige e proprio per ciò insidiosamente esposti al pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata, seppur non endemica. Prevenzione finanziaria nell'attuale momento storico e, quanto meno sino al prossimo decennio, vuol dire aggiornamento dei e sui tradizionali rapporti di forza e interazione tra criminalità dei colletti bianchi e criminalità organizzata e quindi aggiornamento sullo stato del fenomeno criminale organizzato per meglio poterlo contrastare tramite l'evoluzione dei suoi appetiti economici in una fase storica connotata dallo spostamento di flussi finanziari di eccezionali dimensioni dal bilancio pubblico verso enti territoriali e privati."

Tutte le relazioni citate avvertono di fare particolare attenzione ai procedimenti che hanno portato e porteranno alla "spendita" di queste ingenti fonti finanziarie arrivate in occasione del periodo emergenziale che devono essere impiegate in tempi molto brevi e con numerose procedure derogatorie si più snelle, ma forse meno garantiste.

Nel settore contrattuale ha sottolineato che "continuano purtroppo a registrarsi casi in cui vari soggetti (Amministratori locali, ma anche soggetti in rapporto di convenzione con la P.A.T., in particolare nel settore della pubblica istruzione), in dispregio al pubblico decoro prima ancora che a elementari principi ordinamentali legati all'incompatibilità e al conflitto di interessi, hanno proceduto a diretti affidamenti contrattuali a sé stessi o a propri congiunti".

Sul tema degli affidamenti, precisa il Procuratore, che si "intende proseguire nella verifica degli affidamenti contrattuali diretti in linea con la specifica esigenza di tutelare le finanze pubbliche, nel rispetto dell'oculatazza della spesa e di sanzionare odiosi favoritismi, non di rado a vantaggio di parenti, amici e sodali dei vertici della medesima Amministrazione interessata. La scrupolosa osservanza delle regole del codice dei contratti pubblici e delle procedure di evidenza pubblica non solo implica la protezione delle risorse del Pubblico Erario, ma la difesa di tutti i cittadini (in particolare, in questo contesto, di Aziende che vengono illegittimamente estromesse dal confronto concorrenziale per effetto di condotte colpevoli di funzionari e Amministratori). A ben vedere, la

difesa dei principi della concorrenza in materia di contrattualistica pubblica corrisponde (oltre che a fondamentali canoni) a precisi termini etici: tutti devono essere posti in grado di lavorare e produrre, non soltanto coloro che possono godere di illegittimi favoritismi”.

I testi integrali degli interventi sono pubblicati al seguente link:

<https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=38472062-f296-474b-b88b-e08d51948cdd> e <https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=dbe3066c-699f-491b-9e15-2df7bd613c73>

Nell’analisi del contesto esterno appare rilevante anche l’analisi della rassegna stampa dei quotidiani locali in ordine a episodi di “malamministrazione” o ancor più di comportamenti penalmente rilevanti che possano interferire con lo svolgimento della funzione pubblica nel territorio provinciale. In continuità con le osservazioni emerse dalla lettura delle relazioni di apertura dell’anno giudiziario 2021, infatti, numerosi sono stati nel corso del 2020 gli articoli che hanno riportato eventi corruttivi e di infiltrazione delle organizzazioni collegati all’indagine svolta dai Carabinieri del ROS nella Valle di Cembra in relazione all’attività estrattiva del porfido, che ha portato all’arresto di amministratori comunali e imprenditori, per numerosi reati tra i quali quelli di associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, estorsione, tentata estorsione.

Dal mese di ottobre a dicembre 2020, si sono susseguiti nelle principali testate trentine (L’Adige, Il Trentino, Il Corriere del Trentino) numerosi interventi che hanno evidenziato da un lato il radicamento della criminalità organizzata facente riferimento alla “’ndrangheta” nell’ambito di un settore economico, quello delle cave, da sempre connotato da elevata redditività, con un progressivo e graduale coinvolgimento nel tempo non solo della compagine imprenditoriale ma altresì di quella pubblica, avendo trovato substrato anche negli amministratori di alcuni comuni della Val di Cembra oltre che in referenti nazionali. Così all’indomani degli arresti anche il Procuratore Capo di Trento, coordinatore degli interventi di Carabinieri del ROS e della Guardia di Finanza, che attesta che la presenza della criminalità organizzata in Trentino è consolidata e coinvolge settori di rilevanza economica come il porfido, come anche il settore del turismo.

Ma non solo. L’intervento del Comandante regionale della Guardia di Finanza ha altresì evidenziato come l’emergenza COVID, e le correlate normative speciali, favoriscano la criminalità organizzata consentendole di sviluppare i propri contatti e affari, come rilevato dalle numerose segnalazioni pervenute alla Cabina di regia istituita appunto presso la GdF, ove a fronte delle imprese in difficoltà per l’emergenza, a contrario le organizzazioni criminali dispongono di ingenti risorse tali da falsare l’economia, con necessità di massima vigilanza da parte delle forze dell’ordine.

Sempre sulla costante attenzione della stampa a reati collegati con la “res publica” si richiamano le sentenze di appello sull’indagine “Trento Rise” in ordine a illegittimi affidamenti di consulenza da parte della società pubblica, con riconoscimento da parte della Sezione d’Appello della Corte dei Conti del danno erariale in capo ai vertici della società.

Va tenuto presente che nel corso del 2021 è stata posta particolare attenzione sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio come da circolare del Consorzio dei Comuni Trentini del 22.11.2021.

Con comunicato n. 184 del 25/01/2022 dell’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento è stato reso noto che è stato siglato un Protocollo tra la Provincia di Trento e la Procura per garantire la sicurezza dei cittadini. L’alleanza tra la Provincia autonoma di Trento e la Procura della Repubblica è stata rinsaldata attraverso il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminali che interessano il territorio trentino. L’obiettivo è di ottimizzare le risorse a disposizione e migliorare la qualità degli interventi, ritenendo che per garantire un efficace controllo del territorio è infatti fondamentale la capacità di fare rete tra le istituzioni che mirano a garantire la sicurezza dei cittadini, al fine di mettere in atto azioni sinergiche.

Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto quindi anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza sui possibili fenomeni corruttivi.

L'analisi del contesto interno, da attuare attraverso l'esame dei dati relativi ad eventuali fatti corruttivi verificatisi in seno al Comune di San Lorenzo Dorsino e tramite la mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi organizzativi di competenza dello stesso, è finalizzata a consentire all'amministrazione di individuare e monitorare le dinamiche attraverso le quali il rischio corruttivo potrebbe manifestarsi all'interno dell'ente.

Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati (da ultimo monitoraggio effettuato dal RPCT insieme ai Responsabili dei Servizi nel novembre 2020) non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo e non sono state irrogate sanzioni. Non vi sono procedimenti penali, disciplinari e per responsabilità amministrativo-contabile a carico di dipendenti. Non sono pervenute segnalazioni. Non sono state riscontrate violazioni del codice di comportamento. Si può quindi fondatamente ritenere che il contesto interno è sano e non genera particolari preoccupazioni.

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

La struttura organizzativa del Comune di San Lorenzo Dorsino è stata definita con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 2 dd. 02.01.2015.

La struttura è ripartita in Servizi (intesi come unità operative costituite sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati e dei processi gestiti o delle competenze):

- Servizio Segreteria
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario e tributi
- Servizio Demografico ed attività economiche

Al vertice di ciascun Servizio è posto un Responsabile, nominato con Decreto del Sindaco.

La dotazione organica prevede:

- n. 1 Segretario comunale
- n. 1 posto in categoria D di cui
 - n. 1 livello base
- n. 8 posti in categoria C di cui
 - n. 3 livello evoluto (di cui 1 ad esaurimento il 30.04.2022)
 - n. 5 livello base
- n. 4 posti in categoria B di cui:
 - n. 1 livello evoluto
 - n. 3 livello base

Detti posti, tutti a tempo pieno, sono distribuiti come segue, con i profili professionali di seguito indicati:

- Servizio Segreteria:
 - n. 1 Segretario comunale
 - n. 1 coadiutore amministrativo
 - Servizio Tecnico
 - n. 1 Collaboratore tecnico
 - n. 2 Assistenti tecnici
 - n. 3 operai qualificati
 - Servizio Finanziario e tributi
 - n. 1 Funzionario contabile
- cat. B livello evoluto
- cat. C livello evoluto
- cat. C livello base
- cat. B livello base
- cat. D livello base

- n. 1 Collaboratore contabile cat. C livello evoluto (ad esaurimento il 30.04.2022)
- n. 2 Assistenti amministrativo-contabili cat. C livello base
- Servizio Demografico ed attività economiche
 - n. 1 Collaboratore amministrativo cat. C livello evoluto
 - n. 1 Assistente amministrativo cat. C livello base

L'articolazione dei Servizi è così definita:

SERV. SEGRETERIA

Responsabile: Giovanna Orlando (Segretario comunale)
 personale assegnato: n. 1 Coadiutore amministrativo cat. B livello evoluto

SERV. TECNICO

Responsabile: Collaboratore tecnico cat. C livello evoluto
 personale assegnato: n. 2 Assistenti tecnici cat. C livello base)
 n. 3 Operai professionali cat. B livello base)

SERV. FINANZIARIO E TRIBUTI

Responsabile Collaboratore contabile cat. C livello evoluto fino al 30.04.2022
 Funzionario contabile cat. D livello base dal 01.05.2022
 personale assegnato: n. 2 Assistenti amministrativo-contabile cat. C livello base

SERV. DEMOGRAFICO ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

Responsabile: Collaboratore amministrativo cat. C livello evoluto
 personale assegnato n. 1 Assistente amministrativo cat. C livello base

L'atto di indirizzo precisa, in assenza del Collaboratore tecnico, il Responsabile del Servizio Tecnico. Analogamente nel Servizio Finanziario e tributi in assenza del Collaboratore (fino al 30.04.2022)/Funzionario (dal 01.05.2022) contabile. Analogamente nel Servizio Demografico e attività economiche in assenza del Collaboratore amministrativo.

Si rappresenta che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti.

A tal fine si sottolinea che tra questi non possono figurare quelli relativi ai seguenti servizi:

- raccolta smaltimento rifiuti (TIA) demandato alla Comunità delle Giudicarie;
- trasporto turistico locale demandato alla Comunità delle Giudicarie;
- Polizia locale – resa tramite gestione associata, della cui organizzazione risponde il Comune capofila di Tione di Trento;
- Asilo nido – la cui gestione è demandata al Comune capofila di Comano Terme;
- Convenzione per la vigilanza boschiva – la cui gestione è demandata al Comune capofila di Comano Terme.

Inoltre, è reso in forma esternalizzata, e quindi dell'integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (gestito dalla Comunità di Valle delle Giudicarie).

4. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

Per avviare il processo di costruzione del Piano, nonché per la sua implementazione/consolidamento ed il suo monitoraggio, il Comune si è avvalso del supporto di Formazione-Azione del Consorzio dei Comuni Trentini e del tutoraggio dallo stesso garantito. Lungo il percorso assistito è stato possibile

affinare ed omogeneizzare la metodologia di analisi e gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto con realtà omogenee del territorio. Negli anni più recenti il PTPCT, anche in seguito a specifiche giornate di formazione, è stato elaborato dal Comune in autonomia.

5. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega, prevede il massimo coinvolgimento dei Responsabili dei Servizi, specie se destinati ad assumere responsabilità realizzative delle azioni previste nel Piano (cd. soggetti titolari del rischio ai sensi del PNA). In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali (Responsabili dei Servizi geom. Valentino Dalfovo, rag. Maria Grazia Margonari (fino al 30.04.2022 e dott.ssa Debora Baldessari dal 01.05.2022) e Sig.ra Roberta Frieri) l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all'assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti funzioni:

- a) collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;
- b) collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
- c) progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro;
- d) monitoraggio delle azioni previste nel piano dell'anno 2017.

Si assume che, attraverso l'introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, applicabili trasversalmente in tutti i settori, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa dell'Amministrazione.

6. LA FINALITÀ DEL PIANO

La finalità del presente Piano Anticorruzione è quello di proseguire con quanto avviato già a far data dal 2014 per la costruzione, all'interno dell'Amministrazione, di un sistema organico di strumenti per la prevenzione della corruzione.

Tale prevenzione non è indirizzata esclusivamente alle fattispecie di reato previste dal Codice Penale, ma anche a quelle situazioni di rilevanza non criminale, ma comunque atte a evidenziare una disfunzione della Pubblica Amministrazione dovuta all'utilizzo delle funzioni attribuite non per il perseguimento dell'interesse collettivo bensì di quello privato. Nel corso degli anni è stata maturata una visione più ampia del contrasto alla corruzione, non intesa riduttivamente quale azione di prevenzione e contrasto di fatti penalmente rilevanti, bensì, come afferma il PNA 2019 “come processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure ed il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione. La gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura basata sull'integrità”.

In sintesi, si può affermare che finalità del PTCCT è quella di identificare le misure organizzative

volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. Per valutare e gestire il rischio corruttivo si procede analizzando il contesto (esterno e interno), valutando il rischio (identificandolo, analizzandolo e ponderandolo) ed il relativo trattamento (identificando e programmando misure di prevenzione).

Nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo, l'Autorità, attraverso il PNA 2019, ha fornito i seguenti principi guida:

- principi strategici;
- principi metodologici;
- principi finalistici.

Principi strategici:

- 1) *Coinvolgimento dell'organo di indirizzo*: l'organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.
- 2) *Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio*: la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.
- 3) *Collaborazione tra amministrazioni*: la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse.

Principi metodologici:

- 1) *Prevalenza della sostanza sulla forma*: il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.
- 2) *Gradualità*: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.
- 3) *Selettività*: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adequata efficacia.
- 4) *Integrazione*: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi contenuti nel DUP e nell'atto di indirizzo.

5) *Miglioramento e apprendimento continuo*: la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Principi finalistici:

1) *Effettività*: la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

2) *Orizzonte del valore pubblico*: la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

Come declinato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 e nei successivi aggiornamenti, i principali obiettivi da perseguire, attraverso idonei interventi, sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

7. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è garantire nel tempo all'Amministrazione comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell'ente.

La metodologia adottata nella stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, pubbliche amministrazioni estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

- l'approccio dei sistemi normati, che si fonda sul principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; e sul principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;
- l'approccio mutuato dal D.Lgs. 231/2001 – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente non sia responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- ❖ se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ❖ se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ❖ se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Detti approcci, pur nel necessario adattamento, sono in linea con i Piani Nazionali Anticorruzione succedutisi nel tempo (2013, 2015, 2016 e 2017).

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 pur in continuità con i precedenti Piani ha introdotto nuove metodologie per la gestione del rischio corruttivo indicando un metodo valutativo del rischio mediante un nuovo approccio metodologico qualitativo per la gestione dello stesso sulla base di alcuni indicatori (probabilità e impatto), che permettono di classificare le aree a rischio corruttivo e di conseguenza, eventualmente, verificare l'adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione recate dal precedente PTPCT. In particolare si procederà come segue:

- a. mappatura dei processi;
- b. valutazione e trattamento del rischio
 - ✓ identificazione
 - ✓ analisi del rischio
 - ✓ ponderazione
 - ✓ trattamento del rischio
- c. individuazione e programmazione delle misure

8. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

8.1 Gli aspetti presi in considerazione

Nel percorso di costruzione del Piano, accompagnato dall'intervento di formazione promosso dal Consorzio dei Comuni Trentini, sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013 e riconfermati dal PNA del 11 settembre 2013 e successivi aggiornamenti:

- a) il coinvolgimento dei Responsabili dei Servizi (in particolare di quelli operanti nelle aree a più elevato rischio) nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività – che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso - è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze dell'Amministrazione;
- b) il coinvolgimento degli Amministratori anche nella fase di progettazione, nonché del Revisore dei Conti; in questo ambito rilevano anche gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione contenuti nel DUP 2022-2024 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 dd. 15.03.2022 nonché le misure contenute nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 50 dd. 04.04.2022;
- c) la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre all'indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso, mette a sistema quanto già positivamente sperimentato purché coerente con le finalità del Piano;

- d) l'impegno a recepire le eventuali osservazioni dei portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei cittadini fruitori dei servizi del Comune, e nel contempo rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall'organizzazione per rafforzare e sostenere l'integrità e trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli; a tal proposito è stato diffuso con nota dd. 09.11.2020 prot. n. 6982 un avviso agli stakeholder con il quale si dava notizia della possibilità di proporre proposte e suggerimenti: entro il termine ivi indicato non è pervenuta nessuna proposta;
- e) la sinergia con quanto già realizzato o in realizzazione nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:
 - ❖ l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;
 - ❖ l'attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.Lgs. 33/2013, così come confermato dalla L.R. 10/2014 in tema di trasparenza;
- f) la previsione e l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al Responsabile anticorruzione e trasparenza dell'amministrazione ed ai responsabili amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, legate all'acquisizione delle tecniche necessarie alla progettazione, realizzazione e manutenzione del presente PTPCT;
- g) l'attività di monitoraggio del Piano precedente: il RPCT ed i Responsabili dei Servizi hanno congiuntamente esaminato la mappatura dei processi a rischio con le relative azioni ed hanno formulato nel monitoraggio le proposte per il Piano 2018-2020 (v. prot. n. 6467 dd. 28.11.2017);
- h) l'adeguamento normativo a seguito della regolazione della materia da parte dell'ANAC;
- i) la continuità con le azioni intraprese con i precedenti Piani Triennali di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Inoltre, si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e ribadito dai PNA succedutisi nel tempo - ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo tutte quelle situazioni in cui *“nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (...) Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”*.

8.2 Sensibilizzazione e condivisione dell'approccio con i Responsabili dei Servizi-e la Giunta comunale

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all'interno del Comune la consapevolezza sul problema dell'integrità dei comportamenti.

In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, in questa fase si è provveduto – in più incontri specifici - alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili dei Servizi, definendo in quella sede che il Piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall'art. 1, comma 16 della L. 190/2012 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove

selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l'analisi di tutte le attività del Comune che possono presentare rischi di integrità.

Per quanto riguarda il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico dell'ente, si sottolinea come la partecipazione di questi ultimi al processo in esame sia doverosa, oltre che strategica, non solo in termini di indirizzo politico-amministrativo, ma anche in termini di condivisione dei principi di sana ed integra gestione della cosa pubblica. Si riconosce, che allo stato attuale la partecipazione degli organi di indirizzo politico si articola già in un doppio passaggio, rappresentato, in prima battuta, in sede di definizione delle linee strategiche della programmazione comunale (Documento Unico di Programmazione), cui ci si dovrà attenere in sede di stesura condivisa del Piano anticorruzione, e in secondo luogo, in sede di approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.

Anche il Revisore dei Conti, organo di controllo di regolarità amministrativa e Contabile, partecipa necessariamente ed attivamente alle politiche di contenimento del rischio. Per questo si è provveduto al suo coinvolgimento e sensibilizzazione in itinere in merito al processo di progettazione e attualizzazione dei Piani precedenti (v. nota dd. 19.01.2017 prot. n. 354 e da ultimo nota dd. 04.01.2018 prot. n. 94) e si provvederà al suo coinvolgimento anche in itinere in merito al processo di attualizzazione e continuo sviluppo del presente Piano.

8.3 La mappatura dei processi

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Secondo l'ANAC, nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi:

- 1) identificazione;
- 2) descrizione;
- 3) rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

L'ANAC ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Il PNA 2019, Allegato n. 1 – Tabella 3, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
- contratti pubblici;
- acquisizione e gestione del personale;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso;
- governo del territorio;
- gestione dei rifiuti;
- pianificazione urbanistica.

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.

Secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha coordinato un gruppo di lavoro composto dai funzionari dell'ente Responsabili dei Servizi (geom. Valentino Dalfovo, Responsabile del Servizio Tecnico, rag. Maria Grazia Margonari, Responsabile del Servizio Finanziario e tributi e sig.ra Roberta Frieri, Responsabile del Servizio Demografico ed attività economiche).

Data l'approfondita conoscenza da parte di ciascun Responsabile di Servizio dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio Servizio, il gruppo di lavoro ha potuto enucleare i processi elencati nel prospetto allegato, denominato "Mappatura dei processi, catalogo dei rischi, analisi dei rischi, individuazione e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione" (Allegato A). Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l'indicazione dell'input, delle attività costitutive il processo, e dell'output finale) e, infine, è stato registrato il Servizio responsabile del processo stesso.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), seppur la mappatura di cui all'allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all'ente, il gruppo di lavoro si riunirà nel corso del prossimo esercizio per addivenire all'eventuale individuazione di ulteriori processi dell'ente.

8.4 Valutazione e trattamento del rischio

Secondo il PNA, la valutazione del rischio è una "macro-fase" del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene "identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)".

Tale "macro-fase" si compone di tre (sub) fasi:

- identificazione;
- analisi;
- ponderazione.

Identificazione del rischio

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi" l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l'ANAC, “questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione”.

In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è stato essenziale. Infatti, i vari Responsabili dei Servizi, avendo una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. Inoltre, è opportuno che il RPCT, “mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi”.

Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario: definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L'oggetto di analisi è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.

Dopo la “mappatura”, l'oggetto di analisi può essere: l'intero processo; ovvero le singole attività che compongono ciascun processo.

Secondo l'Autorità, “Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti”.

L'ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal “processo”. In tal caso, i processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione “non sono ulteriormente disaggregati in attività”. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della “gradualità”.

L'Autorità consente che l'analisi non sia svolta per singole attività anche per i “processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità”. Al contrario, per i processi che abbiano registrato rischi corruttivi elevati, l'identificazione del rischio sarà “sviluppata con un maggior livello di dettaglio, individuando come oggetto di analisi, le singole attività del processo”.

Come già precisato, secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha coordinato un gruppo di lavoro composto dai funzionari dell'ente Responsabili dei Servizi.

Data la dimensione organizzativa dell'ente, il gruppo di lavoro ha svolto l'analisi per singoli “processi” (senza scomporre gli stessi in “attività”).

Per identificare gli eventi rischiosi il gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, ha applicato principalmente le metodologie seguenti:

- in primo luogo, la partecipazione degli stessi funzionari Responsabili dei Servizi, con conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità, al Gruppo di lavoro;
- quindi, i risultati dell'analisi del contesto;
- le risultanze della mappatura;
- l'analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili.

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT. Secondo l'Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un “registro o catalogo dei rischi” dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di “tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi”. Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Nella costruzione del registro l'Autorità ritiene che sia “importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti” e che siano “specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici”.

Il gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, composto dai funzionari dell'ente Responsabili dei Servizi, che hanno una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio Servizio, ha prodotto un catalogo dei rischi principali.

Il catalogo è riportato nel prospetto allegato, denominato "Mappatura dei processi, catalogo dei rischi, analisi dei rischi, individuazione e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione" (Allegato A) nella colonna H. Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato dal Gruppo di lavoro.

Analisi del rischio

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

- 1) comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione;
- 2) stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

1) Fattori abilitanti

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione, quindi i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell'aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, "cause" dei fenomeni di malaffare).

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

2) Stima del livello di rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l'approccio valutativo; individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.

Approccio qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

Approccio quantitativo: nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

Secondo l'ANAC, “considerata la natura dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo QUALITATIVO, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza”.

Criteri di valutazione: l'ANAC ritiene che “i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”. Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

In forza del principio di “gradualità”, tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli indicatori sono:

1. livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.

Il gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, composto dai funzionari dell'ente Responsabili dei Servizi, ha fatto uso dei suddetti indicatori.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nel prospetto allegato, denominato “Mappatura dei processi, catalogo dei rischi, analisi dei rischi, individuazione e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione” (Allegato A) nelle colonne da I a P denominate “Analisi dei rischi”.

Rilevazione dei dati e delle informazioni: la rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, è stata coordinata dal RPCT. Il PNA prevede che le informazioni possano essere “rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati”, oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei Responsabili dei Servizi coinvolti nello svolgimento del processo.

Qualora si applichi l'autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei Responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della “prudenza”.

Le valutazioni devono essere suffragate dalla “motivazione del giudizio espresso”, fornite di “evidenze a supporto” e sostenute da “dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi” (Allegato n. 1, Par. 4.2, pag. 29).

L'ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”:

- i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
- le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Infine, l'Autorità ha suggerito di “programmare adeguatamente l'attività di rilevazione individuando nel PTPCT tempi e responsabilità” e, laddove sia possibile, consiglia “di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie” (Allegato n. 1, pag. 30).

La rilevazione delle informazioni è stata coordinata dal RPCT.

Come già precisato, il gruppo di lavoro ha applicato gli indicatori di rischio proposti dall'ANAC.

Il gruppo di lavoro coordinato dal RPCT è composto dai Responsabili dei Servizi, che hanno una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio Servizio, ha ritenuto di procedere con la metodologia dell'"autovalutazione" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

Si precisa che, al termine dell'"autovalutazione" svolta dal gruppo di lavoro, il RPCT ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della “prudenza”.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nel prospetto allegato, denominato “Mappatura dei processi, catalogo dei rischi, analisi dei rischi, individuazione e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione” (Allegato A) nelle colonne da I a P denominate “Analisi dei rischi”.

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazione esposta nella colonna P ("Motivazione della valutazione del rischio"). Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Par. 4.2, pag. 29).

Misurazione del rischio: in questa fase, per ogni oggetto di analisi si è proceduto alla misurazione degli indicatori di rischio.

L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi".

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. "Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30).

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una “misurazione sintetica” e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:

qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, “si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio”;

evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario “far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico”.

In ogni caso, vige il principio per cui “ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte”.

Pertanto, come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale persino di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

| Livello di rischio | Sigla corrispondente |
|---------------------|----------------------|
| Rischio quasi nullo | N |
| Rischio molto basso | B- |
| Rischio basso | B |
| Rischio moderato | M |
| Rischio alto | A |
| Rischio molto alto | A+ |
| Rischio altissimo | A++ |

Il gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, ha applicato gli indicatori proposti dall'ANAC ed ha proceduto ad autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo.

Il Gruppo ha espresso la misurazione, di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di cui sopra.

I risultati della misurazione sono riportati nel prospetto allegato, denominato “Mappatura dei processi, catalogo dei rischi, analisi dei rischi, individuazione e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione” (Allegato A); nella colonna O denominata "Valutazione complessiva del livello di rischio" è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica motivazione esposta nella colonna P ("Motivazione della valutazione del rischio") nel suddetto prospetto (Allegato A).

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Par. 4.2, pag. 29).

Ponderazione del rischio: è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione” (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 31).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l’esposizione di processi e attività alla corruzione. “La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di “rischio residuo” che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L’attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell’impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via decrescente”, iniziando dalle attività che presentano un’esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

In questa fase, il gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, ha ritenuto di:

- 1- assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio A++ ("rischio altissimo") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
- 2- prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione A++, A+, A.

Trattamento del rischio

È la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In tale fase, si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere "generali" o "specifiche".

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.

Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del PTPCT.

Tutte le attività fin qui effettuate sono propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT.

È pur vero tuttavia che, in assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione può rivelarsi inadeguata.

In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si:

- 1) individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1);
- 2) programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

1) Individuazione delle misure idonee a prevenire il rischio corruttivo

La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.

Il PNA suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche":

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza può essere programmata come misure "generale" o come misura "specifiche":

- è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.Lgs. 33/2013);
- è, invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica) in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate.

La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del processo.

Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:

1- presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione: al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;

2- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio: l'identificazione della misura deve essere la conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso; se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo);

3- sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest'aspetto, il PTPCT finirebbe per essere poco realistico; pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:

a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;

b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia;

4- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative, per questa ragione, il PTPCT dovrebbe contenere un n. significativo di misure, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

Come nelle fasi precedenti, anche l'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.

In questa fase, il gruppo di lavoro coordinato dal RPCT, secondo il PNA, ha individuato misure generali e misure specifiche.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nel prospetto allegato, denominato "Mappatura dei processi, catalogo dei rischi, analisi dei rischi, individuazione e programmazione delle misure di

prevenzione della corruzione” (Allegato A) nelle colonne da Q a T denominate "Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione".

Le misure sono elencate e descritte nella colonna Q del suddetto prospetto.

Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia".

2) Programmazione delle modalità dell’attuazione delle misure idonee a prevenire il rischio corruttivo

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell’amministrazione.

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all’art. 1, comma 5, lett. a) della legge 190/2012.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell’organizzazione e non diventi fine a sé stessa.

Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

- fasi o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi con cui l’amministrazione intende adottare la misura;
- tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi: la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l’effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- responsabilità connesse all’attuazione della misura: in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell’attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi: al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Secondo l'ANAC, tenuto conto dell’impatto organizzativo, l’identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal senso.

Il PTPCT carente di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.

In questa fase, il gruppo di lavoro coordinato dal RPCT, dopo aver individuato misure generali e misure specifiche (elencate e descritte nelle colonne da Q a T del prospetto allegato, denominato “Mappatura dei processi, catalogo dei rischi, analisi dei rischi, individuazione e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione” (Allegato A), ha provveduto alla programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione.

Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi nella colonna R ("Programmazione delle misure") del suddetto prospetto al quale si rinvia.

8.5 Stesura e approvazione del PTPCT

Nell'aggiornamento ai Piani Nazionali Anticorruzione, l'ANAC ribadisce la necessità di integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative dell'Ente, evidenziando la particolare attenzione che le amministrazioni devono rivolgere alla coerenza tra PTPCT e il Piano esecutivo di gestione.

In particolare, l'Autorità precisa che la necessità di ottimizzare le analisi e i dati a disposizione delle amministrazioni non deve condurre ad un'unificazione tout-court degli strumenti programmatori, stanti le diverse finalità e responsabilità connesse, tuttavia, di queste differenze deve essere data chiara evidenza da parte delle amministrazioni.

Ciò che deve essere rilevato nel PTPCT è, da un lato, la gestione del rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione (anche in termini di definizione di tempi e responsabilità), dall'altro, l'organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i relativi responsabili per l'attuazione della trasparenza.

Pur restando ferma la distinzione tra i due strumenti programmatori: il PTPCT e il Piano esecutivo di gestione (atto di indirizzo generale) i contenuti degli stessi, infatti, si sviluppano in maniera parallela: da un lato tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi per rendere l'azione amministrativa nel complesso orientata alla prevenzione della corruzione (con il monitoraggio e la gestione del rischio) e la trasparenza (con l'indicazione dei tempi, della responsabilità e dei flussi informativi per la pubblicazione); dall'altro tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi per rendere l'azione amministrativa efficiente ed efficace (con l'individuazione di obiettivi specifici, delle risorse necessarie, delle responsabilità).

Si ricorda che la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone altresì che l'organo di indirizzo deve definire "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione".

In particolare, secondo l'ANAC (PNA 2019) l'integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è infatti necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione.

La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione della corruzione comporta che le amministrazioni inseriscano le attività che pongono in essere per l'attuazione della Legge 190/2012 e dei decreti attuativi nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della performance (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell'ambito delle amministrazioni regionali e locali).

Si ritiene, pertanto, che gli strumenti organizzativi rappresentati, siano funzionali a realizzare quella forma di collegamento tra il PTPCT e il Piano esecutivo di gestione (atto di indirizzo generale), nella misura in cui prevengono l'incidenza del grado di attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza sulla valutazione degli obiettivi operativi delle strutture amministrative del Comune di San Lorenzo Dorsino.

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata quindi realizzata prendendo le mosse dai precedenti Piani – a partire dai primi Piani approvati nel 2014 - mettendo a sistema quanto previsto e attuato nel corso degli anni.

Sul punto si evidenzia che il processo di approvazione del presente PTPCT 2022 – 2024 ha coinvolto il personale (con la stesura dell'allegata mappatura secondo l'allegato 1 del PNA 2019) ed è stato oggetto di apposita partecipazione pubblica (avviso dd. 09.11.2020 prot. n. 6982) dalla quale non sono pervenute osservazioni e/o proposte. Il processo partecipativo è stato rilevante anche per la mappatura di tutte le procedure più rilevanti, nonché di identificazione delle misure.

Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell’Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell’Ente (Bilancio di previsione, DUP, atto di indirizzo ecc.) e tenendo conto delle ridotte dimensioni dell’Ente.

8.6 Coordinamento con gli strumenti di programmazione dell’Ente

Come espressamente stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, deve essere assicurato un adeguato coordinamento tra il Piano e gli strumenti di programmazione dell’ente.

L’organo di indirizzo deve definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (ciò che è avvenuto con l’approvazione del DUP da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 4 dd. 15.03.2022), che costituiscono il contenuto necessario:

- dei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In conformità a tale previsione, l’Amministrazione – al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa dei propri strumenti di programmazione – ha provveduto a garantire l’opportuno coordinamento, nelle fasi di progettazione e di costruzione, tra il presente Piano e l’atto di indirizzo, corrispondente a livello locale al Piano delle performance. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati, di conseguenza, coordinati con quelli previsti nell’atto di indirizzo, allo scopo di assicurare:

- una maggiore efficacia nella realizzazione delle misure di prevenzione;
- un coordinamento effettivo tra tutti gli strumenti di programmazione.

Nello specifico, negli atti di indirizzo succedutisi negli anni sono stati individuati ed assegnati ai rispettivi Responsabili dei Servizi, quali figure apicali preposte alle diverse strutture amministrative dell’ente, precisi e puntuali obiettivi in ordine:

- all’attuazione delle misure e attività, previste dal PTPCT, mettendo in campo le soluzioni organizzative necessarie ed elaborando, con periodicità, dei report per dar conto delle attività svolte e delle criticità emerse;
- alla pubblicazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale comunale, delle informazioni e dei dati di competenza della direzione, stabiliti dalla normativa vigente.

8.7 Il PIAO (Piano integrato di attività ed organizzazione)

Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113, introduce un nuovo strumento di pianificazione finalizzato ad assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e a migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese nonché per procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto d’accesso.

L’art. 6 del decreto legge 80/2021 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001 con più di 50 dipendenti, con esclusione delle istituzioni scolastiche, “entro il 31 dicembre, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione -PIAO” che ha durata triennale con aggiornamento annuale (comma 2), sulla base di un Piano tipo che dovrà essere approvato dal Dipartimento della Funzione pubblica, previa intesa in Conferenza unificata, con valore di strumento di supporto alle amministrazioni.

Il comma 2 detta il contenuto di tale nuovo strumento, il quale definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;

- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni di personale;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione attraverso strumenti automatizzati dei tempi effettivi di completamento delle procedure;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità, sia fisica che digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e di quelli con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

Come comunicato da ANCI in una nota sintetica sulle norme di interesse dei Comuni contenute nel DL 80/2021, convertito in Legge 113/2021, il Piano dovrà essere aggiornato e pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Va sottolineato altresì che il Piano è obbligatorio per le Amministrazioni con più di 50 dipendenti, mentre per le altre è prevista una forma semplificata. La mancata approvazione del piano è sanzionata con il divieto di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi, e l'impossibilità di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti ai quali sia imputabile l'omissione.

È previsto però che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa intesa in Conferenza Unificata, siano individuati ed abrogati tutti gli adempimenti dei piani da considerarsi assorbiti nel PIAO (comma 5), nonché è previsto entro il medesimo termine che il DFP definisca un Piano-tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni (comma 6), nonché per individuare le modalità semplificate del Piano per gli Enti con meno di 50 dipendenti.

L'adozione dei provvedimenti suindicati sarebbe dovuta avvenire entro l'8 ottobre 2021. Peraltro, solo in data 2 dicembre 2021 è stata raggiunta l'intesa con la Conferenza unificata Stato - Regioni, condizionata al differimento del termine per l'adozione del Piano - previsto dall'art.6 del D.L. 80/2021- del 31 gennaio, di qualche mese (almeno 120 giorni dall'adozione del bilancio di previsione).

In attesa che questi decreti vengano varati unitamente all'adeguamento legislativo regionale, per cui è in itinere un DDL (approvato dalla Giunta regionale in data 27 ottobre) recante uno specifico articolo che prevede un recepimento graduale del PIAO, limitatamente cioè alla redazione del Piano anticorruzione e al PEG, è comunque necessario avviare l'attività di mappatura dei processi e di valutazione del rischio anticorruzione, già programmata nei PTPCT 2021-2023 dei Comuni secondo le indicazioni del PNA 2019; mappatura che dovrà comunque essere effettuata, seppure in via graduale, sin da subito ai fini dell'aggiornamento degli strumenti di prevenzione della corruzione.

8.8 Formazione

La L. 190/2012 ribadisce come l'aspetto formativo sia essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo. Per questo il Comune pone particolare attenzione alla formazione del personale (in particolare di quello addetto alle aree a più elevato rischio).

Al fine di massimizzare l'impatto del Piano, è stata avviata già a partire dal 2014, anche grazie alla disponibilità del Consorzio dei Comuni Trentini, un'attività di costante informazione/formazione rivolta a tutti i dipendenti ed anche agli amministratori, sui contenuti del Piano. Oltre a dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, gli incontri formativi hanno posto l'accento sulle tematiche della eticità e legalità dei comportamenti, nonché sulle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei pubblici dipendenti.

Saranno programmati anche nel triennio 2022-2024, grazie alla collaborazione progettuale del Consorzio dei Comuni, interventi formativi obbligatori per il personale e per gli amministratori sulle tematiche della trasparenza, dell'integrità e del nuovo accesso civico, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere la consapevolezza del senso etico nell'agire quotidiano nell'organizzazione e nei rapporti con l'utenza.

La registrazione delle presenze ha consentito e consentirà di assolvere ad uno degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013.

9. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che L'Amministrazione comunale intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e compatibilmente con la propria dimensione organizzativa, oltre a quelle relative ai controlli interni come da apposito Regolamento comunale.

9.1 Rotazione del personale

9.1.1 Rotazione ordinaria

La rotazione ordinaria del personale è una misura di prevenzione della corruzione espressamente prescritta dalla Legge 190/2012, sulla quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha svolto ampi approfondimenti, evidenziando aspetti di criticità nell'applicazione di tale misura e segnalando che detta misura risulta spesso assente, ovvero manca una programmazione, ovvero ancora – ove una programmazione sia realizzata – di fatto poi non venga attuata.

L'Autorità ha effettuato la distinzione tra la rotazione ordinaria prevista dalla legge sopra citata e la rotazione straordinaria, prevista dall' art. 16, comma 1, lett. l-quater del D.Lgs. 165/2001, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi. Della rotazione straordinaria si dirà nel successivo paragrafo.

L'orientamento dell'ANAC è stato quello di rimettere l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni, così da consentire alle stesse di adattare tale misura alla concreta situazione organizzativa interna ed indicando, ove non risulti possibile applicare tale misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva che esplichino effetti analoghi.

Nel nuovo PNA 2019, in particolare nell'Allegato n. 2, l'Autorità ha ulteriormente approfondito il tema della rotazione ordinaria. Secondo l'Autorità, la rotazione “ordinaria” del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Il Comune di San Lorenzo Dorsino, già in occasione dell'aggiornamento al Piano Anticorruzione 2018-2020, ha rilevato la difficoltà ad attuare in maniera sistematica adeguati sistemi di rotazione del personale. D'altro canto, anche ANAC (delibera n. 831/2016) esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

9.1.2 Rotazione straordinaria

L'istituto della rotazione "straordinaria" costituisce misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La legge prevede, infatti, la rotazione "del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva".

La rotazione straordinaria costituisce quindi un provvedimento adottato in una fase del tutto iniziale del procedimento penale e/o disciplinare, con applicazione circoscritta alle sole "condotte di natura corruttiva", le quali, creando un maggiore danno all'immagine di imparzialità dell'Amministrazione, richiedono una valutazione immediata.

L'Amministrazione ritiene che l'istituto della rotazione straordinaria debba trovare compiuta disciplina in sede di codice di comportamento, nel quale, in particolare, dovrà essere previsto l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'ente la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio per condotte di natura corruttiva.

In attesa della revisione del vigente codice di comportamento o di nuova adozione dello stesso così come previsto nel successivo punto, verranno monitorate con attenzione le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della misura in oggetto al fine di dare concreta attuazione alla stessa. Nello specifico tali misure verranno applicate conformemente a quanto previsto in merito da ANAC con delibera n. 215 di data 26.03.2019 ("Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001"), con particolare riguardo:

- alla identificazione dei reati che costituiscono il presupposto ai fini dell'applicazione della misura;
- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Amministrazione comunale rileva tuttavia la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'estrema esiguità della dotazione organica.

Pur tuttavia, l'Amministrazione comunale si impegna pertanto a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare attraverso specifici interventi formativi e laddove possibile una parziale fungibilità degli addetti nei processi a contatto con la cittadinanza. Si cercherà di sopperire a tale impossibilità tramite il rinforzo dell'attività di controllo così come evidenziata nello specifico nelle azioni messe in campo nella seconda parte del presente Piano.

L'aspetto formativo si ritiene essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo, pertanto, dato atto che la L. 190/2012 attribuisce particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio, si presta – relativamente alla formazione - particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

9.2 Trasparenza

La trasparenza – come configurata dalla L. 06.11.2012, n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 – costituisce una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione in quanto strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando tra l'altro che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità,

buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Oggi la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia.

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2 lett. m) della Costituzione.

Una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 è stata la piena integrazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come apposita sezione.

L'Autorità è intervenuta con specifiche delibere per indirizzare gli enti alla corretta applicazione del D.Lgs. 33/2013; in particolare si segnala la delibera 1310/2016; la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e si realizza attraverso la pubblicazione, in formato aperto, di documenti, dati ed informazioni sui siti web istituzionali.

L'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, così come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b del D.Lgs. 25.05.2016, n. 97, prevede che ciascuna amministrazione debba indicare "in una apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto".

Il Piano nazionale anticorruzione 2019 ribadisce la stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo e ciò rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei PTPCT delle amministrazioni.

In relazione a ciò l'Amministrazione si impegna – partendo da quanto indicato nell'art. 1, comma 9 della L. 190/2012 – ad applicare operativamente le prescrizioni in tema di trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regione Trentino Alto Adige 13 dicembre 2012, n. 8 (Amministrazione Aperta), così come modificata dalla Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10, tenendo altresì conto delle disposizioni specifiche in materia adottate in sede provinciale ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

Gli obiettivi in materia di pubblicità e trasparenza corrispondono alla pubblicazione nella "Amministrazione Trasparente" del portale comunale delle informazioni e dei dati di competenza del rispettivo Servizio previsti dalla normativa vigente (norma regionale (L.R. 10/2014 così come modificata dalla L.R. 16/2016) coordinata con la norma nazionale (D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016). Tutti i Servizi comunali devono dare attuazione agli obblighi di trasparenza di propria competenza come individuati nel prospetto che segue.

Ad ogni buon fine si dà atto³ in questa sede, in primis in base al citato PNA 2016 che prevede (paragrafo 7.1) che debbano essere "*indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne*" e comunque anche in base alle indicazioni della Giunta comunale espresse mediante conchiuso dd. 29.01.2016 ("*effettiva attuazione degli obblighi di trasparenza con la previsione di misure atte a dare conoscibilità e responsabilità ai soggetti individuati per la trasmissione e la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni nonché misure a garanzia del costante aggiornamento dei medesimi*"), della distribuzione dei ruoli per il popolamento del sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente come segue:

³ Nel novellato art. 10 del D.Lgs. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

| Servizio | Servizio Segreteria | Servizio Tecnico | Servizio Finanziario |
|--|--|---|--|
| Responsabile dell'azione di produzione e trasmissione al Responsabile dell'azione di pubblicazione | Responsabile del Servizio (v. sopra, par. 3 relativo alla struttura organizzativa del Comune) | Responsabile del Servizio (v. sopra, par. 3 relativo alla struttura organizzativa del Comune) | Responsabile del Servizio (v. sopra, par. 3 relativo alla struttura organizzativa del Comune) |
| Responsabile dell'azione di pubblicazione | Coadiutore amministrativo incardinato presso il Servizio Segreteria (in sua assenza, Assistente amministrativo incardinato presso il Servizio Demografico) (v. sopra, par. 3 relativo alla struttura organizzativa del Comune) | Responsabile del Servizio (in sua assenza, Assistente tecnico incardinato presso il Servizio Tecnico) (v. sopra, par. 3 relativo alla struttura organizzativa del Comune) | Responsabile del Servizio (in sua assenza, Assistente amministrativo contabile incardinato presso il Servizio Finanziario) (v. sopra, par. 3 relativo alla struttura organizzativa del Comune) |
| Obbligo | Art. 10, comma 8, lettere a) e c) D.Lgs. 33/2013 Art. 12 D.Lgs. 33/2013 Art. 13 D.Lgs. 33/2013 Art. 14 D.Lgs. 33/2013 (in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, lettera c) della LR 10/2014) ad eccezione della lettera c) del comma 1 Art. 1, comma 1, lettera d) LR 10/2014 (art. 39 undecies LP 23/90 e art. 2, comma 3 LP 4/2014) Art. 18 D.Lgs. 33/2013 Art. 19 D.Lgs. 33/2013 Art. 1, comma 1, lettera g) della LR 10/2014 | Art. 9-bis D.Lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, lettera a) LR 10/2014 (n. 5 e da n. 7 a n. 10 all. B al D.Lgs. 33/2013) Art. 1, comma 1, lettera b) LR 10/2014 limitatamente ai piani territoriali e urbanistici e alle loro varianti Art. 1, comma 1, lettera d) LR 10/2014 (art. 39 undecies LP 23/90 e art. 2, comma 3 LP 4/2014) Art. 30 del D.Lgs. 33/2013 Articolo 1, comma 1, lettera l) della L.R. 10/2014 Art. 42 D.Lgs. 33/2013 | Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 Art. 9-bis D.Lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, lettera a) LR 10/2014 (da n. 1 a n. 4 all. B al D.Lgs. 33/2013) Art. 1, comma 1, lettera b) LR 10/2014 limitatamente al bilancio di previsione e quello consuntivo, al piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione Art. 14, comma 1 lettera c) D.Lgs. 33/2013 Art. 1, comma 1, lettera d) LR 10/2014 (art. 39 undecies LP 23/90 e art. 2, comma 3 LP 4/2014) Art. 1, comma 1, lettera e) della LR 10/2014 (art. 4 LR 2/2012) Art. 1, comma 1, lettera f) della LR 10/2014 Artt. 21 e 22 D.Lgs. 33/2013 |

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|--|
| | | | Art. 1, comma 1, lettera i) della LR 10/2014 (art. 7 LR 8/2012) Art. 31 e 33 del D.Lgs. 33/2013 |
| Cadenza aggiornamento | tempestiva | tempestiva | tempestiva |
| Monitoraggio | semestrale | semestrale | semestrale |

Si precisa altresì che i Servizi del Comune possono contare sulla collaborazione del Servizio Privacy e Trasparenza del Consorzio dei Comuni Trentini.

9.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti (*whistleblower*)

Continuerà ad essere applicata la normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza di cui al comma 51, dell'art. 1 della legge 190/2012, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato. A tal fine già nel 2016 era stata diramata apposita circolare interna a tutto il personale, recante la procedura per la segnalazione (con l'indicazione della casella di posta elettronica da utilizzare) e la modulistica. In base alle indicazioni della Giunta comunale espresse mediante conchiuso dd. 29.01.2016 (*“estensione della procedura per la segnalazione di illeciti o irregolarità e la relativa tutela di colui che segnala gli stessi (c.d. whistleblower) anche ai soggetti diversi dai dipendenti”*), la procedura per la segnalazione di illeciti o irregolarità è stata estesa anche ai soggetti diversi dai dipendenti. È stato creato un dedicato indirizzo mail che si è reso disponibile anche alla società civile e di cui si è dato avviso sul sito istituzionale.

L'Amministrazione si impegna ad applicare la normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 ed alla Legge 197/2017. A tal fine il Servizio Tecnico era già stato incaricato con l'adozione del Piano 2018-2020, incaricato di ricercare soluzioni di gestione delle segnalazioni anche eventualmente mediante la possibilità di riuso gratuito del software da altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 69 del CAD. Con deliberazione della Giunta comunale n. 76 dd. 23.07.2019 il Comune di San Lorenzo Dorsino ha aderito al servizio “whistleblowing”, del Consorzio dei Comuni Trentini, consistente in una soluzione applicativa che soddisfa tutti gli attuali obblighi normativi ed è conforme alle Linee Guida emanate da ANAC; in Servizio Tecnico in base all'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale ha in capo l'installazione ed il monitoraggio del corretto funzionamento di detto applicativo. È comunque in ogni caso attiva anche una casella di posta elettronica dedicata denominata segnalazione_illeciti@comune.sanlorenzodorsino.tn.it, gestita dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, alla quale il dipendente pubblico può inviare eventuali segnalazioni di reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 - così come modificato dall'art. 1 della L. 30.11.2017, n. 179 (*“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*). La segnalazione sarà trattata con le dovute garanzie di riservatezza.

9.4 Il codice di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in connessione con i PTPCT.

L'Amministrazione, nel rimarcare l'importante funzione svolta dal codice di comportamento per l'attuazione della prevenzione della codice di comportamento, si è già impegnata a formalizzare le misure che garantiscano il rispetto del codice di comportamento, adottato con deliberazione della

Giunta comunale n. 93 dd. 13.10.2014, nonché di quelle più generali, dettate per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62.

Contestualmente l'Amministrazione estende tali norme, laddove compatibili, a tutti i propri collaboratori, ai titolari di organi e di incarichi, alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione stessa. A tal fine è stata predisposta e trasmessa a tutte le strutture amministrative dell'ente uno schema di clausola che estende l'obbligo di osservanza del codice di comportamento aziendale ai suddetti soggetti, al fine dell'inserimento della stessa nelle lettere d'invito, nei capitolati speciale d'appalto, nei contratti, etc.

Continueranno ad essere applicate le misure a garanzia del rispetto sia delle norme del codice di comportamento, adottato in data 13.10.2014 con deliberazione della Giunta comunale n. 93, che di quelle più generali dettate per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Sarà cura dell'Amministrazione continuare ad estendere tali norme, laddove compatibili, a tutti i collaboratori dell'amministrazione, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nei modelli di lettera di invito e nei capitolati d'appalto si fa riferimento all'obbligo di osservanza del codice di comportamento del Comune.

Continueranno ad essere garantite le misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione.

9.5 Incarichi extraistituzionali

L'Amministrazione si impegna ad attuare, qualora ricorra il caso, le misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge 190/2012, cui ha fatto seguito la modifica del ROPD approvata con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 51 dd. 18.03.2015), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico (vedi il D.Lgs. 39/2013 finalizzato alla introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle amministrazioni dello stato che in quelle locali), ma anche negli enti di diritto privato che sono controllati da una pubblica amministrazione (nuovo comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001). In particolare, sarà cura del personale apicale predisporre annualmente, sottoscrivere sotto la propria responsabilità e pubblicare apposita dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Verranno adottate misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 dell'art. 1 della legge 190/2012, anche alla luce delle conclusioni del tavolo tecnico esplicitate nel documento contenente "*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti*" e delle conseguenti indicazioni della Regione T.A.A. esplicitate con circolare n. 3/EL del 14 agosto 2014.

I dipendenti dovranno prendere atto del Piano triennale di prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli già in servizio, con cadenza periodica durante il servizio.

Il cumulo in capo ad un medesimo dipendente di incarichi conferiti dall'Amministrazione può comportare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che l'attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri. Infatti, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extraistituzionali, da parte del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi. Per tale ragione, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti secondo criteri oggettivi che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della azione amministrativa o situazioni di conflitto, anche

potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

9.6 Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

L'Amministrazione garantisce l'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, di cui alla L. 06.11.2012, n. 190 e al D.Lgs. 14.03.2013, n. 39, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico.

La disciplina dei casi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, di cui alle succitate disposizioni normative, è volta a garantire l'esercizio imparziale degli incarichi amministrativi mediante la sottrazione del titolare dell'incarico ai comportamenti che possono provenire da interessi privati o da interessi pubblici. In particolare, la disciplina dell'inconferibilità mira ad evitare che alcuni incarichi, di cura di interessi pubblici, possano essere attribuiti a coloro che provengano da situazioni che la legge considera come in grado di comportare delle indebite pressioni sull'esercizio imparziale delle funzioni; mentre, attraverso la disciplina dell'incompatibilità mira ad impedire la cura contestuale di interessi pubblici e di interessi privati con essi in conflitto.

Dovranno pertanto essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. 14.03.2013, n. 39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. I soggetti cui l'Amministrazione comunale intende conferire incarichi, contestualmente all'atto di nomina, devono presentare una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 39, che verrà poi rinnovata annualmente per tutta la durata dell'incarico.

Il Servizio preposto all'anagrafe/stato civile/elettorale avrà cura di accertare l'insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità che precludono il conferimento dell'incarico, previa attività di verifica sulla completezza e veridicità della dichiarazione in ordine al contenuto e alla sottoscrizione della stessa nei modi previsti dalla legge.

9.7 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

I Responsabili dei Servizi ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in quanto competenti ad adottare il provvedimento finale o atti di carattere endoprocedimentale – devono astenersi, nel caso di conflitto di interesse, anche potenziale, e in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”.

I medesimi soggetti, inoltre, devono segnalare situazioni di conflitto di interesse. Si tratta di una misura di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati. I predetti dipendenti dovranno segnalare per iscritto l'eventuale potenziale conflitto d'interesse.

La disciplina in materia di conflitto di interessi riveste un ruolo centrale nell'ambito della prevenzione della corruzione, tant'è che ANAC, in occasione dell'Aggiornamento al PNA 2019, è ritornata sulle problematiche sottese a tale disciplina, fornendo ulteriori chiarimenti e indicazioni operative., che esigono un aggiornamento che evidenzi quanto chiarito dall'Autorità nazionale Anticorruzione in materia e che rendono utile una ricognizione della materia.

Come noto, la normativa sulla prevenzione della corruzione pone un forte accento sui doveri di integrità del dipendente pubblico rappresentando in tal senso una piena attuazione del dettato costituzionale, in particolare con riferimento all'art. 97 (imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa) e all'art. 98 (che pone i dipendenti pubblici al servizio esclusivo della nazione) della Costituzione. In questa prospettiva, una forte legittimazione del potere dell'Amministrazione deriva proprio dall'adempimento dei doveri di integrità i quali impongono al dipendente pubblico di astenersi

nel caso vi sia un conflitto di interessi, anche solo potenziale, indipendentemente dal concreto pregiudizio che l'Amministrazione possa riceverne. Tale obbligo di astensione permette, infatti, all'Amministrazione di salvaguardare la sua legittimazione nell'esercizio della sua attività, evitando che il cittadino possa ritenere, o anche solo dubitare, che non siano rispettati i principi di imparzialità e di integrità nello svolgimento della funzione.

Nozione di conflitto di interessi e disposizioni in materia

Il concetto di conflitto di interessi è richiamato in molteplici norme nell'ambito del nostro ordinamento e quindi risulta, in prima battuta, necessario evidenziare le diverse disposizioni che intervengono con riferimento al tema in esame.

L'articolo 7 – obbligo di astensione – del Codice di comportamento dell'Amministrazione (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 93 dd. 13.10.2014), coerentemente con quanto previsto a livello nazionale dal D.P.R. 62/2013, stabilisce che: *“1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.*

2. Il dipendente si astiene altresì dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti o affini entro il secondo grado; del coniuge o conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.”

Alla luce di tale definizione si pongo i seguenti elementi di riflessione.

Occorre, in primo luogo, evidenziare che la fattispecie delineata al fine di individuare l'ambito di operatività del conflitto di interessi riguarda non solo il dipendente cui spetta il potere di “prendere decisioni” ma ogni dipendente nel momento dello svolgimento di “attività inerenti alle sue mansioni”. Con riguardo a tale elemento, si sottolinea quindi che sussiste il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi non solo rispetto ai dipendenti che hanno un potere decisionale e/o discrezionalità ma anche con riferimento a tutti i dipendenti che, svolgendo la loro attività nell'esercizio delle loro mansioni, si trovino in una situazione di conflitto di interessi attuale o potenziale.

In secondo luogo, preme evidenziare, che sussiste il dovere di astensione in tutti i casi di conflitto di interessi, attuale o potenziale, risultando del tutto influente che, nel corso del procedimento, il dipendente abbia proceduto in maniera imparziale atteso che l'obbligo di astensione è espressione dei principi generali di rango costituzionale già sopra descritti e quindi opera a priori nella prospettiva di tutela non solo della legittimità dell'azione amministrativa ma anche dell'immagine dell'Amministrazione.

In terzo luogo, occorre riflettere sul concetto di conflitto di interessi che può risultare differentemente modulato in ragione delle concrete circostanze in cui si trova ad operare il dipendente pubblico. In particolare il conflitto di interessi potrà essere attuale ovvero potenziale nei termini che seguono. Si definisce come conflitto di interessi attuale la situazione in cui, nel momento dell'assunzione di una decisione o nell'espressione di una valutazione/osservazione ovvero, ancora, nelle manifestazioni delle azioni e/o comportamenti attinenti agli ambiti di espletamento dell'attività lavorativa, un interesse secondario patrimoniale e non patrimoniale del dipendente interferisce con l'interesse primario dell'Amministrazione. Si definisce come conflitto di interessi potenziale la situazione in cui un interesse secondario patrimoniale e non patrimoniale del dipendente potrebbe interferire con l'interesse primario dell'Amministrazione rispetto all'adozione di successive decisioni o

all'espressione di future valutazioni/osservazioni ovvero, ancora, rispetto a successive azioni e/o comportamenti negli ambiti di espletamento dell'attività lavorativa.

Allo scopo di permettere una migliore comprensione del concetto “interesse secondario, si indicano, a titolo puramente esemplificativo, alcune teoriche ipotesi di conflitto di interessi con evidenza degli interessi secondari che potrebbero risultare rilevanti al fine del concretizzarsi di dette situazioni:

- interessi secondari patrimoniali/finanziari: solo tali quelli che nascono da bisogni che possono essere soddisfatti attraverso il denaro; quindi, ad esempio, si individuando situazioni di conflitto di interessi nell'ipotesi di avere un interesse finanziario/economico rispetto all'attività di un professionista che si relaziona con l'Amministrazione (es1. il professionista è socio dello studio di consulenza in cui è socio anche il nostro coniuge / es2. il richiedente un contributo o un alloggio è nostro fratello) qualora la nostra attività lavorativa (decisionale o operativa) si espliciti in tale ambito (es1. affidamento dell'incarico / es2. erogazione contributi o attribuzione alloggi);
- interessi secondari non patrimoniali/finanziari: solo tali quelli che nascono da bisogni che non possono essere soddisfatti attraverso il denaro; quindi, ad esempio, quelli che soddisfano bisogni sociali come le relazioni di parentela, affinità, amicizia, conoscenza, gratitudine ovvero quelli che soddisfano altri bisogni dell'individuo nell'ambito della propria crescita personale come la volontà di un riconoscimento professionale ed altre forme di auto-realizzazione, compresi gli intenti di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Si individuano in tale ambito, a titolo meramente esemplificativo, le situazioni di conflitto di interessi di cui alle seguenti ipotesi: istruire una pratica edilizia nel caso di legame di amicizia con il richiedente; elevare una contravvenzione nei confronti del vicino di casa qualora il rapporto con tale persona sia contraddistinto da grave inimicizia per una lite pendente.

Alla sopra richiamata disciplina generale in materia di conflitto di interessi di cui all'art. 7 del Codice – obbligo di astensione – si affianca la disposizione di cui all'art. 14 dello stesso Codice che si occupa in particolare del tema di conflitto di interessi in materia contrattuale. In particolare in forza di quanto disposto al comma 2 *“Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o dalle quali abbia ricevuto altre utilità nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, compilando l'apposito modulo con le modalità indicate nell'art. 7.”*.

Sul punto occorre precisare, con particolare riferimento alla prima parte della disposizione ora richiamata, che ANAC – con il Piano nazionale Anticorruzione 2019 – ha fornito una importante indicazione ai fini della lettura della norma in esame. L'Autorità ha infatti chiarito che, sebbene la norma sembri configurare un'ipotesi di conflitto di interessi configurabile in via automatica, si ritiene opportuno che il dipendente comunichi la situazione di conflitto al dirigente/superiore gerarchico, affinché questi decida sull'astensione in conformità a quanto previsto all'art. 7 del Codice di comportamento. Si ritiene pertanto di poter leggere la norma di cui all'art. 14, comma 2 del Codice come una specificazione della previsione di carattere generale di cui all'art. 7 dello stesso Codice, escludendo che si venga a delineare una ipotesi di conflitto di interessi in via automatica, ma piuttosto riconoscendo la possibilità dell'Amministrazione di vagliare la rilevanza dei fatti per definire se sussista o meno la necessità di astensione per conflitto di interessi. Di conseguenza, anche nell'ipotesi di cui all'art. 14 comma 2 del Codice (dipendente che si trovi a dover concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente) sarà sufficiente procedere seguendo la procedura dell'art. 7 del Codice (dichiarazione di astensione da parte del dipendente per successivo vaglio dell'effettiva ricorrenza del conflitto di interessi). Si segnala infine, in ordine alla valutazione da operarsi da parte del soggetto (Dirigente) chiamato alla verifica della effettiva sussistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7 del

Codice (secondo la procedura delineata nello stesso articolo) un ulteriore interessante precisazione evidenziata da ANAC con il Piano nazionale Anticorruzione 2019. L'Autorità ha prospettato la possibilità di considerare un periodo di raffreddamento ai fini della valutazione della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. In questo senso, l'Autorità, tenuto conto dell'assenza, nelle disposizioni legislative e normative vigenti, di indicazioni specifiche sui periodi temporali di astensione utili a determinare il venir meno di presunte situazioni di conflitto di interessi, ha ritenuto che l'arco temporale di due anni, previsto in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013, sia utilmente applicabile anche per valutare l'attualità o meno di situazioni di conflitto di interessi.

Tanto detto al fine di delineare l'ambito di operatività della disciplina del conflitto di interessi nell'ambito delle disposizioni del Codice di comportamento adottato dalla nostra Amministrazione, preme qui evidenziare di seguito le altre disposizioni che dispongono in materia.

L'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190 (recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") ha modificato la legge 7 agosto 1990 n. 241 (recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") introducendo la seguente disposizione: Art. 6 bis – Conflitto di interessi – L. n. 241/1990 "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La norma in parola, in quanto contenuta nella legge di disciplina del procedimento amministrativo, pone in particolare l'attenzione sul tema del conflitto di interessi rispetto alla figura del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici; in questo senso, visto il già richiamato art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, la norma di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 rappresenta unicamente una precisazione degli stessi concetti rispetto alla funzione di tali soggetti, ma nella sostanza è perfettamente allineata alle previsioni del nostro Codice di comportamento; si noti che anche nel caso dell'art. 6 bis si fa riferimento al concetto di conflitto di interessi sia attuale che potenziale. Si ricorda altresì quanto previsto dall'art. 5, del Codice di comportamento dell'Amministrazione in quanto strettamente correlato all'obbligo di astensione in parola. In particolare, in forza di tale disposizione il dipendente comunica al dirigente per iscritto, entro dieci giorni, la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni i cui interessi possano interferire con l'ambito di attività del servizio; tanto evidentemente al fine di permettere al dirigente di valutare possibili ipotesi di insorgenza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 7 del Codice già ricordato.

Oltre alle disposizioni sopra richiamate, rimangono naturalmente salve le norme di settore che trattano l'ipotesi di conflitto di interessi con specifico riferimento ad un peculiare ambito.

In particolare ai fini dell'analisi delle fattispecie rilevanti in relazione al conflitto di interessi, si evidenzia che per espressa previsione dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa per il Presidente, i membri della Commissione tecnica e i segretari valgono anche i casi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Astensione del giudice); si rinvia, quindi, alla norma evidenziando, in particolare, che in questo caso rileva il rapporto di parentela fino al quarto grado (quindi rilevando anche zii [fratelli e sorelle dei genitori], nipoti [figli di fratelli e sorelle], bisnonni, bisnipoti [figli dei nipoti da parte dei figli], cugini, pronipoti [figli di nipoti da parte di fratelli e sorelle], prozii [fratelli e sorelle di nonni], a differenza di quanto previsto dal Codice di comportamento dell'Amministrazione che contempla come rilevanti i rapporti di parentela entro il secondo grado.

Le modalità di gestione delle ipotesi di conflitto di interessi attuale e potenziale sono definite dal Codice di comportamento e nella sostanza si concretizzano in un dovere di astensione; al fine di permettere una puntuale valutazione delle ipotesi, è quindi dovere di ogni dipendente comunicare i motivi dell'astensione affinché questi siano esaminati ed eventualmente, se ritenuti pertinenti e rilevanti, posti a fondamento dell'obbligo di astensione. In particolare, per quanto attiene agli adempimenti procedurali previsti nei casi di conflitto di interessi, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 7 del

Codice di comportamento stabiliscono che: “3. *Il dipendente dichiara per iscritto al Segretario comunale i motivi dell’astensione.* 4. *Il Segretario comunale entro cinque giorni: a) riconosce il conflitto di interesse e assegna la pratica ad altro dipendente; b) conferma l’assegnazione della pratica al dipendente indicandone le relative ragioni; c) chiede tempestivamente, se necessario, elementi integrativi fissando allo scopo breve termine. Pervenuti gli elementi integrativi si esprime nei successivi tre giorni.* 5. *In caso di astensione del dirigente si applica quanto previsto dall’art. 13, comma 11.* 6. *È predisposto un sistema di archiviazione dei casi di astensione.”*

9.8 Il pantouflage

Il c.d. pantouflage, ovvero incompatibilità successiva, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012 tramite l’introduzione, all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, del comma 16 ter, laddove ha disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La finalità della norma è, dunque, duplice: da una parte disincentivare i dipendenti dal precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui entrano in contatto durante il periodo di servizio, dall’altra ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.

ANAC ha precisato che, alla luce della ratio della norma, da identificarsi nell’intento di evitare condizionamento nell’esercizio della funzione pubblica, il divieto vada applicato, non solo ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ma si estenda e ricomprenda anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (dunque anche di natura privata).

L’Autorità raccomanda di inserire nei PTPCT misure volte a prevenire il fenomeno del “pantouflage”, quali ad esempio:

1. l’inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
2. la previsione di una dichiarazione sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
3. l’inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l’operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 50/2016.

Le raccomandazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 si stanno già applicando, mentre la raccomandazione di cui al punto 1 sarà attuata nel corso del 2020 attraverso la predisposizione di una clausola-tipo da inserire nei contratti di lavoro.

9.9 Coinvolgimento degli stakeholder: ascolto e dialogo con il territorio

Si continuerà, come già fatto negli anni scorsi, a coinvolgere gli stakeholder attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale di apposito avviso per le eventuali proposte rispetto al piano il cui aggiornamento viene approvato dalla Giunta comunale ogni anno.

9.10 Rispetto della normativa sulla scelta del contraente

In assenza di precedenti critici, l’impegno dell’Amministrazione comunale è concentrato sul rispetto puntuale della normativa di dettaglio e delle Linee guida espresse da ANAC, anche attraverso

l'utilizzo della Centrale di committenza Provinciale e degli strumenti del mercato elettronico provinciale (MERCURIO – MEPAT) e nazionale (CONSIP – MEPA).

Il Responsabile del Servizio Tecnico ha seguito apposito corso di formazione in materia di affidamenti diretti e applicazione del principio di rotazione che ha illustrato i recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa e le Linee Guida ANAC.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali per l'affido di lavori, forniture e servizi è presente un sistema di protocollazione che mantiene una traccia informatica di tutte le operazioni effettuate.

Sono presenti appositi archivi fisici in cui vengono conservate le offerte. Costituisce inoltre elemento essenziale dei verbali di gara la menzione delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.

La documentazione di gara è accessibile on line alla sezione amministrazione trasparente del sito dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nella medesima sezione sono altresì pubblicati per ogni procedura di appalto pubblico di lavori, forniture e servizi: CIG - Determina a contrarre - Affidamenti diretti - Affidamenti a società in house - Bando di gara - Composizione commissione di gara e curriculum componenti - Elenco operatori invitati - Provvedimenti di esclusione/ammissione - n. offerenti - Aggiudicatario - Importo di aggiudicazione - Resoconti sulla gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione - Avviso modifica contratti ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.P. 2/2016.

9.11 Rispetto della normativa sulla pianificazione territoriale

In assenza di precedenti critici, l'impegno dell'Amministrazione comunale è concentrato sul rispetto puntuale della normativa di dettaglio.

9.12 Informatizzazione

L'informatizzazione dei processi dell'ente pubblico è una misura sicuramente efficace per il contrasto del rischio corruttivo e per la promozione della trasparenza dell'azione amministrativa. Un'informatizzazione correttamente posta richiede infatti l'analisi e la definizione esplicita dei processi per assicurare il miglior grado di oggettivizzazione dei stessi, nonché il contenimento della discrezionalità.

Un'informatizzazione correttamente eseguita significa inoltre strutturare le informazioni e agevolare, seppure nel rispetto delle misure di sicurezza, delle norme e delle necessarie cautele, la diffusione del dato, il suo reperimento, la sua elaborazione nonché, più in generale, l'accesso ed il controllo dell'operato amministrativo. L'informatizzazione dei processi interni al Comune è costantemente implementata e riammodernata in base all'evolversi delle richieste interne ed esterne, nonché allo sviluppo normativo e delle opportunità tecnologiche.

9.13 Adempimenti in tema di antiriciclaggio

Il fenomeno del riciclaggio nel contesto delle Pubbliche Amministrazioni è stato oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore mediante il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, e il D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109.

La normativa dettata con riferimento alle PA, adottata in recepimento della Direttiva 2005/60/CE e della Direttiva 2006/70/CE, si sostanzia in particolari misure introdotte al fine di prevenire e identificare le pratiche di riciclaggio.

Lo scopo di garantire le finanze dell'Amministrazione dal rischio di reimpiego dei proventi delle attività criminali e di finanziamento del terrorismo trova puntuale riscontro anche nel principio generale di buon andamento della PA., sancito dall'art. 97 della Costituzione, unitamente alla regola di legalità e imparzialità dell'azione amministrativa. Risulta evidente quindi che la normativa in materia di contrasto del riciclaggio nelle pubbliche amministrazioni si presta anche a contrastare comportamenti di cattiva gestione.

Appare pertanto opportuno coordinare all'interno dei PTPCT le procedure di controllo già in atto per l'anticorruzione con quelle finalizzate a contrastare l'antiriciclaggio per evitare inutili

sovrapposizioni e ricondurre l'obbligo della segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo all'Unità per l'informazione finanziaria per l'Italia nella sezione relativa alle misure di prevenzione generali previste dal presente Piano.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2007, l'organismo deputato a svolgere analisi finanziarie mirate a fare emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (U.I.F.), istituita presso la Banca d'Italia.

All'art. 10 il suddetto decreto legislativo introduce l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di comunicare alla U.I.F. i dati e le informazioni concernenti operazioni sospette (di riciclaggio o finanziamento del terrorismo), di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Per gli uffici delle PA le procedure e i procedimenti nell'ambito dei quali trova applicazione l'obbligo di comunicazione alla UIF sono i seguenti:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L'obbligo di segnalazione, quale strumento di lotta al fenomeno di riciclaggio, è previsto dall'art. 35 D.Lgs. 231/2007 al ricorrere di determinati presupposti e, precisamente, in presenza di un ragionevole motivo di sospetto circa il fatto che siano in corso o siano state compiute o tentate nel contesto della PA operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La UIF ha fornito alle P.A. in data 23/4/2018 specifiche "istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle PA", disponendo all'art. 11, che ogni Amministrazione debba individuare e nominare il Gestore delle segnalazioni, cioè la persona costituente unico e fondamentale interlocutore dell'Unità.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 17.01.2022 è stato individuato nel Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza pro tempore il Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.9.2015. Con la predetta deliberazione è stato approvato anche "l'atto organizzativo che definisce le procedure interne per l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni all'UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia" (allegato parte integrante della predetta delibera).

In base all'atto organizzativo in parola, i soggetti chiamati a segnalare al Gestore eventuali operazioni sono i Dirigenti, che direttamente o per il tramite dei Responsabili dei Servizi, vengono a conoscenza di operazioni rientranti nella propria Area, connotate da elementi che suscitano il sospetto che le stesse siano finalizzate al riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.

Il Responsabile della segnalazione ha l'obbligo di segnalare al Gestore della segnalazione le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo, le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione. Il Responsabile della segnalazione risponde dell'applicazione della regolamentazione, della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite.

Al fine di consentire l'individuazione delle operazioni oggetto di segnalazione, la normativa in materia di antiriciclaggio per le PA introduce una serie di indicatori di anomalia, cui fare riferimento nella valutazione circa il carattere anomalo dell'attività intrapresa. Le fonti di riferimento sono date dal Decreto del 25 settembre 2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione" e dalle istruzioni predisposte da UIF in merito alla

elencazione delle singole fattispecie, periodicamente aggiornate.

È importante segnalare che gli indicatori di anomalia si sostanziano in un elenco di caratteristiche esemplificative che le operazioni sospette possono presentare nella prassi; la loro funzione è infatti quella di ridurre la discrezionalità e l'incertezza connessa a valutazioni di matrice soggettiva.

Tra i principali indicatori, di valenza non tassativa, elaborati dall'Unità si hanno, ad esempio:

1. la circostanza che il soggetto cui è riferita l'operazione sia notoriamente contiguo;
2. il fatto che l'operazione di acquisto o vendita sia notoriamente fuori mercato;
3. la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici mediante il ricorso al frazionamento qualora il concorrente non dimostri la sussistenza dei requisiti;
4. le ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto con affidamenti diretti.

Gli indicatori di anomalia possono essere riferiti ad aspetti diversi, quali l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione oppure possono essere connessi con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni.

Esempi in ordine alla prima categoria (identità o il comportamento del soggetto):

- 1) il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa di recente costituzione amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanomi (amministratori di diritto e non di fatto);
- 2) il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio, ma di terzi;
- 3) il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire i documenti d'identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- 4) il soggetto cui è riferita l'operazione è una impresa partecipata da soci o con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo ovvero notoriamente contigui a questi.

Gli indicatori di anomalia relativi all'attività di interesse della PA riguardano principalmente, ma non solo, il settore degli appalti, quello del finanziamento pubblico e il settore degli immobili e del commercio.

Alcuni esempi di indicatori specifici con riferimento al settore degli appalti:

- partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza, o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione;
- modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture in rinnovi o proroghe al di fuori dei casi normativamente previsti o in un significativo incremento dell'importo contrattuale;
- ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

Alcuni esempi rispetto al settore dei finanziamenti pubblici:

- richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
- richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie;
- utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del

finanziamento erogato;

- costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda;
- richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato);
- richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune;
- richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni;
- richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici;
- presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti;
- estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Tra gli indicatori elencati dalla UIF, che possono essere di interesse anche per gli EELL, si ritrovano alcuni esempi pensati per il settore degli immobili e del commercio:

- disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione;
- svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.

Costituiscono un ausilio alla valutare delle segnalazioni da trasmettere alla UIF, la consultazione di una serie di canali, tra cui ad es. la Camera di commercio per le richieste di DURC; il Tribunale Fallimentare in ordine all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali; il Casellario giudiziario per i carichi pendenti dei soggetti apicali della società; Equitalia; nel mondo degli appalti, la richiesta di certificazione antimafia obbligatoria sopra la soglia di centocinquanta mila euro.

Analogamente a quanto avviene per la figura del c.d. whistleblower, particolare importanza assume la tutela del segnalante, quale tutela del pubblico dipendente nell'ambito della disciplina della segnalazione dell'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In tal senso il Comune si propone di approntare nel prossimo anno le misure idonee a garantire la riservatezza del segnalante (art. 38 del D.Lgs. 231/2007). Al fine di rendere effettiva la tutela dell'identità del segnalante e la concreta operatività del meccanismo di segnalazione degli illeciti, la garanzia circa la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione è prevista anche in fase procedimentale, davanti all'Autorità giudiziaria, e anche in caso di denuncia o rapporto ai sensi dell'art. 331 e 347 c.p.p..

Infine, accanto alla tutela della riservatezza del segnalante vi è anche il divieto di adozione di misure potenzialmente ritorsive a norma dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.

10. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE

Si riporta nell'allegato A "Mappatura dei processi, catalogo dei rischi, analisi dei rischi, individuazione e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione" la mappatura delle azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi. I processi inseriti nel Piano sono

suddivisi per aree di rischio ed in relazione ai rischi individuati sono previste azioni al fine di ridurli o eliminarli (azioni già in atto, pianificate o formalizzate).

Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione e, laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative.

L'utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l'uniformità e a facilitare la lettura del documento.

11. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

11.1 Modalità di aggiornamento

Il presente Piano rientra tra i piani e i programmi Gestionali. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per l'aggiornamento di tali piani e programmi, e darà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati secondo gli indicatori ivi previsti.

11.2 Cadenza temporale di aggiornamento

I contenuti del Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, costituiscono aggiornamento dei precedenti PTPC, e saranno oggetto anche nel futuro di aggiornamento annuale o, se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

12. MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, I TEMPI E LE RESPONSABILITÀ

Vedi allegato A “Mappatura dei processi, catalogo dei rischi, analisi dei rischi, individuazione e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione”.

APPENDICE NORMATIVA

Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della trasparenza e dell'integrità.

- L. 30 novembre 2017 n. 179 , recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.
- L. 07.08.2015 n. 124 *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*
- L. 11.08.2014, n. 114 di conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90, recante all'art. 19: *“Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione”* e all'art. 32: *“Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”*.
- L. 06.11.2012 n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.
- L. 28.06.2012 n. 110 e L. 28.06.2012 n. 112, di ratifica di due convenzioni del Consiglio d'Europa siglate a Strasburgo nel 1999.
- L. 11.11.2011 n. 180 *“Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”*.
- L. 12.07.2011 n.106 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”*.
- L. 03.08.2009 n. 116 *“Ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003”*.
- L. 18.06.2009 n. 69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.
- L.R. (Regione autonoma Trentino Alto Adige) 15 dicembre 2016, n. 16 , *“Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017”*;
- L.R. (Regione autonoma Trentino Alto Adige) 3 maggio 2018, n. 2, recante *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”*, come modificata dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6;
- L.R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 29.10.2014 n.10 recante *“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori”*.
- L.R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 13.12.2012 n. 8, recante all'art.7 le disposizioni in materia di *“Amministrazione aperta”*, successivamente modificata con L. R. TAA. 05.02.2013 n. 1 e L. R. 02.05.2013 n.3, in tema di trasparenza ed integrità (si veda circolare n. 3/EL/2013/BZ/di data 15.05.2013), e da ultima modificata dalla L.R. n.10/2014 di cui sopra.
- L.R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 15 giugno 2006, n. 1 recante Disposizioni per il concorso della Regione Trentino-Alto Adige alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e norme sulla rimozione del vincolo di destinazione del patrimonio già appartenente agli enti comunali di assistenza
- L.R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 21 settembre 2005, n. 7 recante Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona
- D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7*

- della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- D.Lgs. 08.06.2016 n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*
 - D.Lgs. 14.03.2013 n. 39 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.
 - D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.
 - D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*.
 - D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*.
 - D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. *“Codice dell’amministrazione digitale”*.
 - D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.
 - D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.
 - D.P.R. 16.04.2013 n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.
 - D.P.R. 23.04.2004 n. 108 *“Regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”*.
 - D.P.R. 07.04.2000 n. 118 *“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*.
 - Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 4/L, recante Approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona»
 - Decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L, recante Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona
 - Codice etico funzione pubblica di data 28.11.2000.
 - Codice etico per gli amministratori locali – *“Carta di Pisa”*.
 - Convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione in data 31.10.2003 con la risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano in data 09.12.2003 e ratificata con la L. 03.08.2009 n. 116.
 - Intesa di data 24.07.2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L. 06.11.2012 n. 190 (art. 1, commi 60 e 61).
 - Piano nazionale anticorruzione 2013 predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, e approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013.
 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015
 - Piano nazionale anticorruzione 2016, predisposto da ANAC ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, Delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016
 - *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e*

- incompatibili” approvate con determinazione di A.N.AC. n. 833 di data 3 agosto 2016;
- “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” approvate con determinazione di A.N.AC. n. 1309 di data 28 dicembre 2016;
 - “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016” approvate con determinazione di A.N.AC. n. 1310 di data 28 dicembre 2016;
 - “Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs.33/2013 <<obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali>> come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016” approvate con determinazione di A.N.AC. n. 241 di data 8 marzo 2017;
 - circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 di data 30 maggio 2017, avente ad oggetto “attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (F.O.I.A.)”;
 - “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” approvate con determinazione di A.N.AC. n. 1134 di data 8 novembre 2017;
 - “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” approvato con determinazione di A.N.AC. n. 1208 di data 22 novembre 2017;
 - “Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” approvato con deliberazione di A.N.AC. n. 1074 di data 21 novembre 2018;
 - “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” approvato con deliberazione di A.N.AC. n. 1064 di data 13 novembre 2019;
 - “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” approvate con deliberazione di A.N.AC. n. 469 di data 9 giugno 2021 e modificate con comunicato del presidente di A.N.AC. di data 21 luglio 2021;
 - Circolari n. 1 di data 25.01.2013 e n. 2 di data 29.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
 - Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla L. 06.11.2012 n. 190.
 - D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 52, della L. 06.11.2012 n. 190.
 - Delibera CIVIT n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
 - Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni.
 - Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.
 - Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”.
 - circolari della Regione Autonoma Trentino Alto Adige:
 - n. 5/EL di data 5 dicembre 2012;
 - n. 1/EL di data 11 gennaio 2013;
 - n. 3/EL di data 9 maggio 2013;
 - n. 5/EL di data 15 ottobre 2013;
 - n. 3/EL di data 14 agosto 2014;

- n. 4/EL di data 19 novembre 2014;
- n. 1/EL di data 29 marzo 2017;
- n. 6/EL di data 23 dicembre 2021;
- n. 1/EL di data 18 gennaio 2022.

| MAPPATURA DEI PROCESSI, CATALOGO DEI RISCHI, ANALISI DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE 2022-2024 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATALOGO DEI RISCHI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANALISI DEI RISCHI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tabella 3) | n. | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | | | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione della corruzione | Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile attuazione misure di prevenzione della corruzione | Termine di attuazione | |
| | | Input | Attività | Output | | | Rischio quasi nullo N; rischio molto basso B-; rischio basso B; rischio moderato M; rischio alto A; rischio molto alto A+, rischio altissimo A++ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | coerenza fra le prassi operative e gli strumenti normativi che disciplinano il processo | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato (eventi sentinella) | segnalazioni e reclami pervenuti nonché presenza di rilievi a seguito di controlli, con riferimento allo specifico processo | opacità/trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | grado di attuazione delle misure di trattamento e di prevenzione | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario | 1 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio Tecnico | rilascio dell'autorizzazione | Responsabile Servizio Tecnico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | M | B | N | B | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere moderati, che il processo genera in favore di terzi in rischio è stato ritenuto medio | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 2 | Pratiche anagrafiche | domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio | esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche | iscrizione, annotazione, cancellazione ecc. | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 3 | Certificazioni anagrafiche | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche | rilascio del certificato | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del certificato tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 4 | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio | istruttoria | atto di stato civile | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario dell'atto tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 5 | Rilascio di documenti di identità | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche | rilascio del documento | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del documento a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 6 | Gestione della leva | iniziativa d'ufficio | esame ed istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 7 | Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio (salvo iniziative referendarie) | esame ed istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 8 | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio | esame ed istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario | 9 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc. | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio Finanziario e tributi sulla base della regolamentazione dell'ente | concessione | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte | A | M | M | N | B | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 10 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche sulla base della regolamentazione e di eventuali pareri | rilascio dell'autorizzazione | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | M | N | B | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 11 | Servizi per minori e famiglie (Tagesmutter) | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/ritetto della domanda | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | B | B | N | B | M | A | M | B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 12 | Servizi per disabili - contrassegno posteggio | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/ritetto della domanda | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 13 | Gestione delle sepolture e dei loculi | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione/non assegnazione della sepoltura/loculo | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | M | M | B | N | B | M | A | M | B | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi il rischio è stato ritenuto Basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|--|---|---|--|--|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|---|---|--|--|
| Contratti pubblici | 14 | Concessioni demaniali per loculi ossario e/o cinerario | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione/non assegnazione del loculo ossario e/o cinerario | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | M | B | B | N | B | M | A | M | B | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 15 | Provvedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio/di parte | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepoltura presso i cimiteri | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | M | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 16 | Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica | bando/avviso | selezione e assegnazione | contratto | Responsabile Servizio Tecnico | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | M | B | N | B | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 17 | Gestione delle locazioni/affitti d'azienda di immobili in cui si svolge un'attività produttiva e/o commerciale di proprietà pubblica | bando/avviso | selezione e assegnazione | contratto | Responsabile Servizio Tecnico | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | M | B | N | B | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 18 | Gestione degli affitti/concessioni/concessioni in uso di fondi rustici, pascoli e malghe | bando/avviso | selezione e assegnazione | contratto | Responsabile Servizio Tecnico | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | M | B | N | B | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 19 | Affidamento incarichi professionali | bando/avviso/lettera di invito | selezione | contratto/convenzione di incarico professionale | Responsabile Servizio Tecnico | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte | A+ | A | M | N | B | A | A | M | A+ | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno ad altri. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 20 | Programmazione dei lavori | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme procedurali | M | A | B | N | B | A | A | A | M | Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 21 | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme procedurali | M | A | B | N | B | A | A | A | M | Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 22 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | Responsabile Servizio Tecnico | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte | A++ | M | A | N | B | A | A | M | A++ | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| Contratti pubblici | 23 | Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture | confronto concorrenziale/indicazione di mercato/consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata"/mancata rotazione | A++ | M | A | N | B | A | A | M | A++ | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 24 | Controllo dei servizi, forniture, lavori e delle manutenzioni appaltate | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dal contratto e degli adempimenti contrattuali | applicazione di sanzioni e/o penali | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | A | M | N | B | M | A | M | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 25 | Modifiche contrattuali relative ad appalti di lavori/servizi/forniture | Iniziativa d'ufficio/di parte | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | modifica del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | M | M | N | B | M | A | A | M | Le attività di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 26 | Affidamento servizi pubblici locali | bando/avviso | selezione e assegnazione | contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata"/mancata rotazione, violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | M | N | B | B | A | M | M | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 27 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione ed assegnazione | contratto | Responsabile Servizio Tecnico | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte | A+ | M | M | N | B | A | A | M | A+ | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 28 | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | A+ | M | A | N | B | A | A | M | A+ | L'affidamento in house a società pubbliche o partecipate possono celare condotte scorrette e conflitti di interesse | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 29 | Nomina della commissione giudicatrice | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità | A | M | M | N | B | A | A | M | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|---|---------------------------------------|--|---|--|---|----|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|---|--|--|
| | 30 | Verifica delle offerte anomale | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità | A | M | M | N | B | A | A | M | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| | 31 | Aggiudicazione in base al prezzo più basso | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità | A | M | M | N | B | A | A | M | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| | 32 | Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità | A | M | M | N | B | A | A | M | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| | 33 | Verifica del possesso dei requisiti di partecipazione | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità | M | M | M | N | B | A | A | A | M | Il processo non consente margini di discrezionalità per cui il rischio è stato considerato medio. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| | 34 | Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione e registrazione | archiviazione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme procedurali | B- | M | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato Molto basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| Acquisizione e gestione del personale | 35 | Concorso/selezione per l'assunzione di personale | bando/avviso di selezione | selezione | assunzione | Responsabile Servizio Segreteria e membri della Commissione giudicatrice | selezione pilotata per interesse/utilità personale di uno più commissari | A | A | M | N | B | A+ | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1 Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTFC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Segreteria e membri commissione giudicatrice | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| | 36 | Mobilità tra enti | bando | selezione | assunzione | Responsabile Servizio Segreteria e membri della Commissione giudicatrice | selezione pilotata per interesse/utilità personale di uno più commissari | A | A | M | N | B | A+ | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTFC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Segreteria e membri commissione giudicatrice | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| | 37 | Progressione verticale del personale | avviso | selezione | progressione verticale del personale | Responsabile Servizio Segreteria e membri della Commissione giudicatrice | selezione pilotata per interesse/utilità personale di uno più commissari | B- | B | M | N | B | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| | 38 | Gestione giuridica del personale | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | istruttoria | provvedimento di concessione/diniego | Responsabile Servizio Segreteria | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | N | B | B | N | B | B | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Molto basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| | 39 | Relazioni sindacali (informazione ecc.) | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | Responsabile Servizio Segreteria | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | N | B | B | N | B | B | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Molto basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| | 40 | Contrattazione decentrata | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | contrattazione | contratto | Responsabile Servizio Segreteria | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | N | B | B | N | B | B | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Molto basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| | 41 | Formazione del personale | iniziativa d'ufficio | selezione offerte di formazione e relativa iscrizione a quelle opportune | acquisizione della formazione | Responsabile Servizio Segreteria | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | M | M | B | N | B | M | A | A | B | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| | 42 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Polizia Locale | violazione delle norme per interesse di parte | A | M | M | N | B | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Polizia Locale | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| | 43 | Gestione ordinaria delle entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi | B | M | M | N | B | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |
| | 44 | Gestione ordinaria delle spese | delibera / determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | M | N | B | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTFC |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 45 | Pagamento fatture fornitori | iniziativa d'ufficio | esame da parte del Servizio Finanziario e tributi sulla base della regolamentazione dell'ente | pagamento | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del pagamento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | B | B | N | B | M | A | A | B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei pagamenti | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 46 | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | violazione di norme | B | B | B | N | B | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 47 | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | violazione di norme | B | B | B | N | B | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 48 | Tributi locali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | violazione di norme | B | M | B | N | B | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 49 | Manutenzione e pulizia delle aree verdi | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Responsabile Servizio Tecnico | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 50 | Manutenzione e pulizia delle strade e delle aree pubbliche | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Responsabile Servizio Tecnico | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 51 | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 52 | Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 53 | Manutenzione e pulizia dei cimiteri | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 54 | Manutenzione e pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 55 | Manutenzione e pulizia degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 56 | Servizi di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 57 | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 58 | Servizi di gestione impianti sportivi | bando/capitolato di gara/richiesta | verifica | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | M | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 59 | Servizi di gestione hardware e software | iniziativa d'ufficio/capitolato | verifica | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 60 | Servizi di disaster recovery e backup | iniziativa d'ufficio/capitolato | verifica | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 61 | Gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | gestione in house progetto ComunWeb | erogazione del servizio | Responsabile Servizio Tecnico | violazione di norme anche interne per interesse/utilità | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|--|---|--|--|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|--|---|--|--|--|
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 62 | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza | iniziativa d'ufficio (anche di altri enti) | attività di verifica | accertamento della residenza | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | assenza di criteri di campionamento dei controlli e non rispetto delle scadenze temporali | A | M | M | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 63 | Controllo delle SCIA in materia di commercio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | accertamento presupposti dalla SCIA | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | disparità di trattamento e non rispetto delle scadenze temporali | A | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 64 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | omessa verifica per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 65 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica | adesione e pagamento da parte del contribuente | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | omessa verifica per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 66 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi edilizi) | iniziativa d'ufficio/segnalazione | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Responsabile Servizio Tecnico | omessa verifica per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 67 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte | M | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Polizia Locale | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 68 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Polizia Locale | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 69 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Polizia Locale | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 70 | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio/segnalazione | attività di verifica | sanzione | Responsabile Servizio Tecnico | omessa verifica per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| Affari legali e contenzioso | 71 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Polizia Locale | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 72 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società, istituzioni ecc. | avviso | attività di verifica | decreto sindacale di designazione | Sindaco | A | A | M | N | B | B | A | M | A | La designazione può celare condotte scorrette e conflitti di interesse | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 73 | Levata dei protesti | domanda da istituto di credito o dal portatore | esame del titolo e levata | atto di protesto | Segretario Comunale | violazione delle norme per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | A | A+ | L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal Segretario comunale, è in significativa e costante riduzione sia per numeri sia per valori. | Misura di controllo specifica: l'attività di levata dei protesti è oggetto di verifica periodica. | Il controllo viene fatto annualmente | Segretario Comunale | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 74 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta | Responsabile del Servizio interessato | violazione delle norme per interesse di parte | M | M | M | N | B | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabili dei Servizi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 75 | Supporto giuridico/amministrativo | iniziativa d'ufficio | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | Responsabile del Servizio interessato | violazione di norme anche interne per interesse/utilità | B | M | M | N | B | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario Comunale | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 76 | Gestione del contenzioso | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali | decisione di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Responsabile del Servizio interessato | violazione di norme anche interne per interesse/utilità | B | M | M | N | B | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabili dei Servizi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 77 | Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire ecc.) | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico e acquisizione pareri, nulla-osta di altre P.A. | rilascio del permesso | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | M | A | N | B | A | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 78 | Ideoneità alloggiativa | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | rilascio del documento | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | B | M | M | N | B | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|---|---|---|---|-------------------------------|--|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-------------------------------|--|
| Governo del territorio | 79 | Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie | presentazione della SCIA da parte dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | esito positivo del controllo | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme per interesse di parte | A+ | M | A | N | B | A | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 80 | Rilascio delle certificazioni urbanistiche | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | rilascio della certificazione | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme per interesse di parte | A+ | M | M | N | B | A | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 81 | Rilascio dei pareri urbanistici preventivi | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico e/o CEC | rilascio del parere urbanistico preventivo | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme per interesse di parte | A+ | M | A | N | B | A | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 82 | Rilascio autorizzazioni allo scarico in suolo o sottosuolo fosa imhoff o stagna | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | rilascio autorizzazione | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme per interesse di parte | A+ | M | M | N | B | A | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| Gestione dei rifiuti | 83 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (al netto del servizio reso dalla Comunità di Valle) | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento della raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | igiene e decoro | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità | M | B | B | N | B | B | A | A | B- | La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti al netto del servizio svolto dalla Comunità di Valle, dati gli interessi molto modesti che coinvolge, è considerata a rischio molto basso. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 84 | Gestione delle isole ecologiche | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento della gestione | igiene e decoro | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità | M | B | B | N | B | B | A | A | B- | La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti al netto del servizio svolto dalla Comunità di Valle, dati gli interessi molto modesti che coinvolge, è considerata a rischio molto basso. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| Pianificazione urbanistica | 85 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | iniziativa d'ufficio su input dell'Amministrazione | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati | approvazione del documento finale | Responsabile Servizio Tecnico | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | A++ | A | N | B | B | A | B | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | 86 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Iniziativa d'ufficio su input dell'Amministrazione e di parte | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati | approvazione del documento finale e della convenzione | Responsabile Servizio Tecnico | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | A++ | A | N | B | B | A | B | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |